

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-5128 del 13/10/2021 |
| Oggetto | D.Lgs. 152/06, art. 29-octies, comma 4 - Bandini Casamenti S.r.l. - Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 306/62097 del 06.07.2009 e s.m.i. per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Gramadora n. 15/17/19. Riesame dell'Autorizzazione Integrale Ambientale a seguito dell'emanazione delle BATc. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2021-5291 del 13/10/2021 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena |
| Dirigente adottante | MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA |

Questo giorno tredici OTTOBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. 152/06, art. 29-octies, comma 4 – Bandini Casamenti S.r.l. - Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 306/62097 del 06.07.2009 e s.m.i. per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Gramadora n. 15/17/19. **Riesame dell'Autorizzazione Integrale Ambientale a seguito dell'emanazione delle BATc.**

La Dirigente

Visti:

- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. con particolare riferimento all'articolo 29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. che prevede il riesame di A.I.A. entro quattro anni dall'emanazione delle BAT conclusioni riferite all'attività principale dell'installazione;
- la Legge Regionale n. 21/04 del 11.10.2004 modificata dalla L.R. n. 9/2015 che attribuisce, prima alle Province e poi ad Arpa e -SAC (Struttura Autorizzazione e Concessioni) come individuata dalla Legge Regionale di riordino istituzionale n. 13/2015 le funzioni di Autorità Competente in materia di A.I.A.;
- La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 810 del 03.05.2011 che ritiene inapplicabile la trasmissione attraverso il SUAP per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e A.I.A.;
- la “Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10.08.2018” con la quale sono state approvate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti il trattamento dei rifiuti (denominato BAT conclusion) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17.08.2018;
- la determinazione del dirigente Dott. Valerio Marroni della Regione Emilia-Romagna n. 9114 del 24.05.2019, con la quale è stato approvato il calendario di presentazione delle istanze di riesame di AIA con riferimento alle BATc stabilite con decisione di esecuzione UE 2018/1147 relative al trattamento rifiuti di cui alle categorie 5.1, 5.3, 5.5 e 6.11 dell'allegato VIII della parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Evidenziato che, con Delibera di G.P. n. 306/62097 del 06.07.2009, successivamente modificata e integrata con:

- Delibera di G.P. n. 125/29573 del 30.03.2010,
- Delibera di G.P. n. 297/64710 del 29.06.2010,
- Delibera di G.P. n. 510/105103 del 26.10.2010,
- Comunicazione di modifica non sostanziale del 24.09.2010, prot. prov.le n. 95722/10, successivamente integrata con nota del 15.11.2010, prot. prov.le n. 111939/10,
- Delibera di G.P. n. 250/54324 del 24.05.2011,
- Delibera di G.P. n. 224/86280 del 04.06.2013,
- Determina Dirigenziale n. 2931/91474 del 23.10.2015,

- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3099 del 31.08.2016,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2017-763 del 16.02.2017,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2017-3474 del 04.07.2017,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2018-5076 del 04.10.2018,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2018-6801 del 28.12.2018,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2019-114 del 11.01.2019,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1178 del 12.03.2019,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2019-2500 del 24.05.2019,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2019-6023 del 30.12.2019,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2020-1604 del 07.04.2020;
- Comunicazione di concessione proroga del 04.05.2020, PG/2020/64903, ai sensi della D.G.R. n. 211/2020 del 16.03.2020;
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2020-5219 del 30.10.2020;
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2021-4003 del 10.08.2021;

è stata rilasciata a Bandini-Casamenti S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale, avente validità fino al 06/07/2023, per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Gramadora n.19;

Vista l'istanza di Riesame di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata, tramite Portale IPPC-AIA in data 14.02.2020 ed acquisita al PG/2020/24865, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. da Bandini e Casamenti S.r.l., unitamente alla richiesta di avvio del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale, comprensivo di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 4/2018, presentato volontariamente in luogo della verifica di assoggettabilità (screening)

Evidenziato che il procedimento relativo al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale è stato istruito dall'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena in nome e per conto della Regione Emilia-Romagna, in forza della L.R. n. 13/2015;

Tenuto conto che il procedimento di AIA è in capo ad Arpa-SAC in forza della L.R. 13/2015;

Dato atto che l'iter istruttorio relativo alla presente Autorizzazione Integrata Ambientale è stato condotto entro il procedimento relativo al Provvedimento di Autorizzazione Unica Regionale (PAUR) nel quale il presente atto viene ricompreso;

Dato atto che la documentazione consegnata dal Proponente nel corso del procedimento e conservata agli atti è pubblicata sul sito web della Regione Emilia-Romagna (<https://serviziambiente.regione.emilia.romagna.it/viavas>) e sul cd "portale AIA" all'indirizzo <http://ippc-aia.arpa.emr.it/Intro.aspx>.

ed è richiamata nel Verbale Conclusivo di Conferenza di Servizi allegato al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo all'installazione di cui all'oggetto;

Dato atto che l'istanza di riesame è stata presentata entro la data indicata dal calendario approvato dalla Regione Emilia-Romagna;

Dato atto che l'istanza comprendeva le seguenti modifiche:

1. Incrementare lo stoccaggio (D15-R13) dei rifiuti speciali pericolosi, passando dalle attuali 30 tonnellate depositate sotto una piccola porzione della tettoia, a 150 tonnellate puntuali depositate nella a metà del capannone evidenziato in planimetria 3D di progetto, per circa 800 mq
2. Inserire codici EER con stato fisico liquido o fangoso pompabile che, fino ad oggi, non sarebbero stati stoccabili al coperto su pavimentazione impermeabile, per una capacità puntuale di 230 tonnellate;
3. Inserire un trituratore di rifiuti a servizio sia dell'attività di recupero (R3) per i rifiuti di carta, cartone e plastici, che a servizio dell'attività R12 sui rifiuti ingombranti, oltreché ampliare il numero di codici EER su cui effettuare attività R12, nell'ottica di ridurre gli impatti ambientali;
4. Razionalizzare gli spazi dedicati agli stoccaggi e alle lavorazioni;
5. Migliorare la viabilità interna, riducendo le inversioni a U dei veicoli pesanti.
6. Installare di una barriera acustica realizzata in pannelli metallici coibentati di lunghezza pari a 9 metri ed altezza pari a 10 m. circa, in modo tale da congiungersi alla tettoia esistente; considerato che allo stato attuale il Ricettore R3 non risulta abitato né oggetto di lavori di ristrutturazione, tale opera di mitigazione acustica verrà realizzata al ripristino delle condizioni di abitabilità dell'edificio.

Dato atto che l'iter istruttorio, comunque ricompreso nel Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale, è stato il seguente:

- in data 04.06.2019 con nota PG/2019/88669 lo scrivente SAC di Arpae ha inviato il calendario di presentazione delle istanze di riesame di AIA con riferimento alle BATc stabilite con decisione di esecuzione UE 2018/1147 relative al trattamento rifiuti di cui alle categorie 5.1, 5.3, 5.5 e 6.11 dell'allegato VIII della parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., approvato con determinazione del dirigente della Regione Emilia-Romagna, Dott. Valerio Marroni n. 9114, del 24.05.2019;
- in data 12.11.2019 con nota PG/2019/174491 lo scrivente SAC ha avviato il procedimento di riesame ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06, stabilendo come termine ultimo per la presentazione della documentazione di riesame il 17.02.2020;
- in data 14.02.2020, con nota acquisita ai PG/2020/24849-24842, Bandini e Casamenti S.r.l. ha presentato la documentazione di riesame come allegato all'istanza di avvio del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale comprensivo di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 4/2018 per il progetto "Introduzione di una nuova attività R12 di trattamento rifiuti e annessione di nuovi capannoni presso impianto esistente" sito in Via Gramadora n. 19 a Forlì;
- in data 03.04.2020, con nota PG/2020/50731, è stato avviato il procedimento, a far data dal 15.04.2020 e ai sensi dell'art.15 della L.R. 4/2018, per il rilascio del suddetto Provvedimento autorizzatorio unico regionale
- in data 15.04.2020 è stato pubblicato l'avviso nel BURERT n. 116 e nell'Albo Pretorio del Comune di Forlì, la cui relata di notifica è pervenuta in data 16.06.2020 con nota acquisita al PG/2020/86235;

- in data 01.06.2020 con nota acquisita al PG/2020/81200 il Comune di Forlì ha inviato il proprio contributo istruttorio;
- in data 17.06.2020 con nota PG/2020/87225 è stata convocata la Conferenza di Servizi Istruttorie, tenutasi in data 09.07.2020;
- in data 13.08.2020, con nota PG/2020/117622, lo scrivente SAC ha inviato la richiesta di integrazioni, sulla base delle risultanze della conferenza istruttorie e dei contributi pervenuti dal Comune di Forlì, con nota del 10.08.2020 acquisita al PG/2020/115416, e deal Servizio Territoriale di questa Agenzia, con nota PG/2020/117268;
- in data 10.03.2021, dopo aver chiesto e ottenuto proroga, Bandini e Casamenti Srl ha prodotto le integrazioni, acquisite ai PG/2021/37797-37792-37801-37740-37747-37751;
- in data 19.03.2021 con nota PG/2021/43301 questo SAC ha indetto e convocato, per il giorno 04.08.2021, la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi di quanto disposto dagli artt. 27-bis, comma 7 del D.Lgs 152/2006 e 19, comma 2 della L.R. 4/2018;
- la documentazione è stata ulteriormente integrata, volontariamente, con note del 07.07.2021 acquisita al PG/2021/77683, del 19.07.2021 acquisita al PG/2021/112511, del 27.07.2021 acquisita al PG/2021/117371;
- in data 11.08.2021 con nota PG/2021/126002 è stata trasmessa al gestore la bozza del verbale conclusivo di conferenza di servizi e la bozza di AIA, a seguito di approvazione nella seduta di conferenza del 04.08.2021;
- in data 06.09.2021 con nota acquisita al PG/2021/137053, il gestore ha trasmesso le proprie osservazioni;
- in data 08.10.2021 il Comune di Forlì ha inviato il parere favorevole e il nulla osta acustico acquisiti al PG/2021/155346;
- in data 08.10.2021 si è svolta la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi con la quale sono state approvate le decisioni in merito alle osservazioni, così come risulta dal verbale conclusivo di conferenza di servizi e al parere del Servizio Territoriale di questa Agenzia del 11.10.2021 PG/2021/156353 che contiene anche il parere favorevole al piano di monitoraggio e controllo;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17/11/2008 e n. 155 del 16/02/2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Tenuto conto che in sede di richiesta di Riesame dell'AIA il gestore ha calcolato e pagato le spese istruttorie ritenute corrette per un importo pari a € 5.177,50;

Dato atto che, come emerge dall'istruttoria, le spese istruttorie ammontano a 7.427,50 €, e che pertanto il gestore dovrà corrisponderne il conguaglio, pari a € 2.250,00;

Precisato che l'istruttoria di Riesame di AIA ha esaminato e valutato quanto stabilito dalla "Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10.08.2018" con la quale sono state approvate la conclusioni sulla migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti il trattamento dei rifiuti (denominato BAT conclusion) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17.08.2018;

Dato atto pertanto che l'AIA rilasciata con il presente provvedimento è stata riesaminata alla luce della decisione di cui al punto precedente e soddisfa quanto regolamentato dall'articolo 29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 152/06;

Visto che per l'effettuazione delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti il gestore è tenuto a presentare a favore di Arpae le garanzie finanziarie previste all'art. 208 comma 11 del D.Lgs 152/2006;

Tenuto conto che gli importi e le modalità di presentazione delle garanzie sono stati indicati dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera di G.R. n. 1991/2003 e n. 2281/2004;

Considerato che il calcolo delle garanzie finanziarie e le modalità con le quali prestarle è descritto al punto B dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale",

Dato atto che l'importo della garanzia finanziaria è stato determinato alla luce della normativa oggi vigente e potrà essere rideterminato e aggiornato in seguito all'entrata in vigore di nuove disposizioni normative;

Considerato che i commi 2 e 3 dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. prevedono che l'Autorizzazione Integrata Ambientale abbia validità di anni 12 per quegli impianti che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione medesima, risultino in possesso della certificazione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001;

Verificato che Bandini Casamenti S.r.l. S.p.A. è stata certificata ISO 14001:2015 da RINA Services S.p.A n. cert. EMS-456/S del 19/07/2021;

Dato atto che, dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 12.10.2021, Bandini Casamenti S.r.l. risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/12 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'*"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa"*;

Precisato che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:

- autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, di prima pioggia di dilavamento e domestiche ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo n. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Ritenuto pertanto necessario, visto quanto sopra premesso e visto il Verbale Conclusivo di Conferenza di Servizi del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale entro il quale è stato condotto il procedimento relativo alla presente autorizzazione, provvedere al rilascio del Riesame dell'AIA per l'installazione in questione;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30.12.15 e s.m.i. recante *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 "Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (Arpae)", ai sensi della L.R. n. 13/2015;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2019-114 del 19.11.2019 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 96/2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01.11.2019 al 31.10.2022;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento acquisita in atti, resa dalla Responsabile dell'Incarico di Funzione Autorizzazioni Complesse ed Energia in qualità di Responsabile del Procedimento, dott.ssa Tamara Mordenti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. **di rilasciare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di Riesame, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, a Bandini Casamenti Srl per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Gramadora n. 15/17/19 riconducibile all'attività IPPC 5.5 dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;
2. **di stabilire** che l'efficacia del presente atto è subordinata all'efficacia della Deliberazione di Giunta Regionale di approvazione del Provvedimento Unico Autorizzatorio Regionale entro la quale il presente atto è ricompreso;
3. **di revocare**, pertanto, la Delibera di G.P. n. 306/62097 del 06.07.2009 e s.m.i., a far data dall'efficacia della Deliberazione di Giunta Regionale di approvazione del Provvedimento Unico Autorizzatorio Regionale entro la quale il presente atto è ricompreso e da quanto stabilito al punto 10. del presente atto;
4. **di stabilire** che il Gestore, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, provveda a corrispondere il conguaglio delle spese istruttorie per una cifra pari a € 2.250,00 (€ 7.427,50 - € 5.177,50);
5. **di approvare** "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" ed il "Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione" nel testo che risulta dall'Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
6. **di approvare** "Elenco codici EER trattati nell'installazione" nel testo che risulta dall'Allegato 2 al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
7. **di dare atto** che l'Allegato 1 e l'Allegato 2 alla presente Determinazione sono stati predisposti tenendo conto delle valutazioni in premessa riportate e del Verbale Conclusivo i Conferenza di Servizi del procedimento autorizzatorio unico;

8. di **stabilire**, in relazione alla validità dell'autorizzazione, che
- 8.1.il presente atto, ai sensi dell'articolo 29-octies, è soggetto a riesame con valenza di rinnovo:
- 8.1.1. entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione, fatto salvo quanto predisposto dalla "Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10.08.2018", in quanto implementato nel presente atto;
- 8.1.2. quando sono trascorsi 12 anni dalla data di approvazione del presente atto;
- 8.2.il presente atto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- 8.2.1. a seguito della comunicazione di avvio del Riesame da parte dell'autorità competente il gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;
- 8.2.2. qualora l'autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione **entro 12 anni** dalla data di approvazione del presente atto;
- 8.2.3. fino alla pronuncia in merito al riesame dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;
9. di **stabilire** che, nel termine perentorio di **90 giorni** dalla data del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata deve essere adeguata in riferimento alla validità e alle disposizioni contenute nel presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
- 9.1.l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a € **973.500,00** €;
- 9.2.la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità della presente AIA maggiorata di due anni;
- 9.3.la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
- 9.3.1. reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
- 9.3.2. fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
- 9.3.3. polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;

(conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);

- 9.4. la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- 9.5. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- 9.6. le dichiarazioni di cui alle lettere 9.4 e 9.5 sopra riportate dovranno essere allegare all'originale dell'appendice;
- 9.7. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- 9.8. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta l'inefficacia dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e la sua revoca, previa diffida;
10. di **stabilire** che l'**efficacia** del presente atto, oltre a quanto previsto dal punto 2., è subordinata:
 - 10.1. al conguaglio delle spese istruttorie così come disposto al precedente punto 4.;
 - 10.2. all'accettazione delle Garanzie finanziarie presentate conformemente al precedente punto 9;
11. di **approvare** inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:
 - 11.1. il gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e negli Allegati 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" e 2 "Elenco codici EER trattati nell'installazione";
 - 11.2. il gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera I), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. all'Arpae territorialmente competente utilizzando il sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera I-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;
 - 11.3. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio gestore e il nuovo

gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** ad Arpae anche nelle forme dell'autocertificazione;

- 11.4. il gestore dovrà informare, ai sensi dell'art. 29 nonies comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., comunque Arpae di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
12. di **precisare** che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:
 - 12.1. autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, di prima pioggia di dilavamento e domestiche ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - 12.2. autorizzazione allo smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - 12.3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo n. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
13. di **stabilire** che il Gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" e nell'Allegato 2 "Elenco codici EER trattati nell'installazione";
14. di **precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al fine di verificare la conformità dell'installazione alle sue condizioni;
15. di **stabilire** che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad Arpae le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione, e determinate dalla D.G.R. n. 1913/2008, dalla D.G.R. n. 155/2009 e dal D.M. 24/04/2008;
16. di **precisare** che Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
17. di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
18. di **dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, la Dr. Tamara Mordenti attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
19. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
20. di **fare salvi**:
 - 20.1. i diritti di terzi;
 - 20.2. quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;

21. di **inviare** la presente autorizzazione alla Regione Emilia-Romagna - Servizio VIPSA per il seguito di competenza, in quanto atto da ricomprendersi nella Deliberazione di Giunta Regionale di approvazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico relativo all'istanza attivata da Bandini Casamenti Srl;
22. di **stabilire** che il presente atto, quando efficace, sarà pubblicato sul sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna.
23. di **precisare** che il presente atto sarà pubblicato sul BURERT con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena – Area Est
Mariagrazia Cacciaguerra

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-6644 del 29/12/2021 |
| Oggetto | D.Lgs. 152/06, art. 29-nonies - Bandini Casamenti S.r.l. - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021 per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Gramadora n. 15/17/19. Richiesta stoccaggio "End of Waste" di carta e cartone prodotti da terzi. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2021-6866 del 29/12/2021 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena |
| Dirigente adottante | TAMARA MORDENTI |

Questo giorno ventinove DICEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. 152/06, art. 29-nonies – Bandini Casamenti S.r.l. - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021 per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Gramadora n. 15/17/19. Richiesta stoccaggio "End of Waste" di carta e cartone prodotti da terzi.

La Responsabile dell'Incarico di Funzione

Visti:

- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 810 del 03.05.2011 che ritiene inapplicabile la trasmissione attraverso il SUAP per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;

Dato atto che con Delibera di Giunta Regionale n. 2242/2021 del 27.12.2021 è stato approvato il "Provvedimento autorizzatorio unico comprensivo del provvedimento di VIA relativo al progetto "introduzione di una nuova attività R12 di trattamento rifiuti e annessione di nuovi capannoni presso impianto esistente" localizzato nel Comune di Forlì (FC) proposto dalla società Bandini Casamenti S.r.l." che ha ricompreso il riesame dell'AIA con riferimento alle BATc stabilite con decisione di esecuzione UE 2018/1147 relative al trattamento rifiuti di cui alle categorie 5.1, 5.3, 5.5 e 6.11 dell'allegato VIII della parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., rilasciato con DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta in data 02.11.2021, acquisita al prot. n. PG/2021/168397 relativa alla possibilità di stoccare, in caso di necessità, "end of waste" di carta e cartone prodotti da terzi, al fine di poterli successivamente commercializzare;

Dato atto che trattasi di modifica non sostanziale rientrando nella casistica di cui al punto 1.2.1 della Circolare Regionale 187404/2008;

Vista la nota PG/2021/171612 del 08.11.2021, con la quale si comunicava, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., l'avvio del procedimento amministrativo inerente la domanda di modifica di cui sopra e contestualmente si chiedeva al Servizio Territoriale di Arpae il parere istruttorio;

Dato atto che la modifica è stata comunicata dopo la conclusione della Conferenza di Servizi relativa al procedimento di PAUR con contestuale approvazione della determina di riesame di AIA ma prima

dell'approvazione da parte della Regione Emilia-Romagna del PAUR medesimo, avvenuta in data 27.12.2021;

Considerato pertanto congruo ed opportuno concludere il procedimento di modifica con riferimento all'AIA così come riesaminata;

Visto il parere del Servizio Territoriale di quest'Agenzia del 28.12.2021 acquisito al PG/2021/199899 di seguito riportato:

“”

Sintesi dell'istanza e valutazione

L'azienda intende poter dedicare, in caso di necessità, superfici della propria attività allo stoccaggio di end of waste di carta e cartone prodotto da terzi, per poterli commercializzare.

A tale scopo è stata predisposta la rev. 20 della planimetria 3D “stoccaggi”, con indicata un'area di 120 m2, all'interno dell'area di 570 m2 già dedicata allo stoccaggio dell'EoW prodotto in proprio, indicata con la dicitura “EoW prodotto da terzi” in sostituzione di una parte di superficie altrimenti destinata allo stoccaggio dell'EoW prodotto in proprio.

End of Waste

Valutata la domanda di modifica presentata, si esprime parere positivo rispetto alla stessa, subordinatamente alle seguenti prescrizioni:

- essendo fissato a 900 tonnellate lo stoccaggio istantaneo massimo di End of Waste “carta e cartone”, presso le aree esterne di cui al civico 19 di via Gramadora, la somma dei quantitativi di: EoW prodotto in loco + EoW prodotto da terzi (eventuale) + sottoprodotto (eventuale) non potrà eccedere le 900 tonnellate di stoccaggio istantaneo presso le medesime aree;
- gli EoW prodotti da terzi appartenenti a lotti diversi devono essere mantenuti separati fra loro, opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il documento di trasporto con cui sono stati ricevuti, collegato al rispettivo lotto;
- il limite temporale massimo di deposito degli EoW prodotti da terzi, inteso come periodo di tempo intercorso tra la data della Dichiarazione di conformità dei lotti a cui appartengono gli EoW prodotti da terzi in ingresso e la data dei relativi ddt in uscita verso l'utilizzatore finale, non potrà eccedere quello previsto dall'autorizzazione in capo al produttore e comunque non potrà superare i 12 mesi.
- Trascorso tale periodo di tempo, l'EoW prodotto da terzi dovrà tornare ad essere qualificato come rifiuto, con Bandini-Casamenti S.r.l. come produttore;
- deve essere possibile visualizzare in tempo reale dal software gestionale della ditta i quantitativi di:
 - rifiuto stoccato ai fini R13-R3 EoW “carta e cartone”;
 - Lotti EoW “carta e cartone” in formazione;
 - Lotti EoW “carta e cartone” formati per le diverse linee di lavorazione;
 - differenti lotti EoW “carta e cartone” prodotti da terzi;
 - sottoprodotto “carta e cartone”.

Per quanto sopra si è provveduto a revisionare i § A5, C1.2.1.1, C1.2.2, D2.8.3 dell'AIA.

“”

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Ritenuto opportuno, vista anche la recentissima approvazione della deliberazione regionale che ricomprende la determina di riesame dell'AIA, la cui notifica avverrebbe contestualmente alla notifica del presente atto, al fine di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione e per consentire a chiunque ne necessiti una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato, procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato 1 "*Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale*" approvando la REV.1, nella quale:

- vengono revisionati i paragrafi A5, C1.2.1.1, C1.2.2 in relazione allo stoccaggio;
- vengono aggiunte le prescrizioni 15bis e 165 ter al § D2.8.3;
- viene corretta la numerazione delle prescrizioni ai paragrafi D2.10, D2.11 e D3 che per mero errore materiale non era più consecutiva;

Ritenuto conseguentemente necessario sostituire integralmente l'allegato 1 "*Le condizioni dell'AIA*" di cui alla DET - AMB-2021-5128 del 13/10/2021, (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA), con l'allegato "*Le condizioni dell'AIA*" (REV.1) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17.11.2008 e n. 155 del 16.02.2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Tenuto conto che l'azienda ha provveduto ad effettuare il pagamento delle spese istruttorie, ammontanti a € 250,00;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 96/2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Dato atto che il Responsabile del procedimento Ing. Michele Maltoni e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

1. di **accogliere** la domanda di modifica non sostanziale di AIA presentata da Bandini Casamenti S.r.l. in data 02.11.2021 relativa a quanto in premessa specificato, per l'installazione di via Gramadora n. 15/17/19 a Forlì;
2. di **precisare** che, per le motivazioni in premessa specificate, il presente provvedimento approva l'aggiornamento di alcune parti dei § A5, C1.2.1.1, C1.2.2, D2.8.3 dell'Allegato 1 alla DET-AMB-2021-5128 del 13/10/2021;

3. di **sostituire**, conseguentemente l'allegato 1 "*Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale*" di cui alla DET-AMB-2021-5128 del 13/10/2021 con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 1 REV.1), inteso quale parte integrante e sostanziale;
4. di **precisare** che:
 - 4.1. rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla DET-AMB-2021-5128 del 13/10/2021;
 - 4.2. la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2021-5128 del 13/10/2021, ricompresa nella DGR 2242/2021, di riesame dell'AIA;
 - 4.3. il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
5. di **fare salvi**:
 - 5.1. i diritti di terzi;
 - 5.2. quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
6. **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
7. di **dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento, Ing. Maltoni Michele, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
8. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
9. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al Servizio Territoriale di Arpa, al Comune di Forlì, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì nonché alla Bandini Casamenti S.r.l..

La Responsabile dell'Incarico di Funzione
"Autorizzazioni Complesse ed Energia"
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2023-2582 del 18/05/2023 |
| Oggetto | D.Lgs. 152/06, art. 29-nonies - Bandini-Casamenti S.r.l. - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021 per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Gramadora n. 15/17/19. Modifica non sostanziale di AIA riguardante l'installazione di una nuova pressa e alcune modifiche gestionali e di layout. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2023-2660 del 18/05/2023 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena |
| Dirigente adottante | TAMARA MORDENTI |

Questo giorno diciotto MAGGIO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. 152/06, art. 29-nonies – Bandini-Casamenti S.r.l. - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021 per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Gramadora n. 15/17/19. Modifica non sostanziale di AIA riguardante l'installazione di una nuova pressa e alcune modifiche gestionali e di layout.

La Dirigente

Visti:

- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 “*Norme in materia ambientale*”;
- la Legge Regionale n. 21 dell' 11 ottobre 2004 “*Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*”, che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015, “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*” con la quale dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 810 del 03.05.2011 che ritiene inapplicabile la trasmissione attraverso il SUAP per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 “*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*”;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20.04.2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- l'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 che dispone:
 - “*il Gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate*”;

Dato atto che con Delibera di Giunta Regionale n. 2242/2021 del 27.12.2021 è stato approvato il “*Provvedimento autorizzatorio unico comprensivo del provvedimento di VIA relativo al progetto “introduzione di una nuova attività R12 di trattamento rifiuti e annessione di nuovi capannoni presso impianto esistente” localizzato nel Comune di Forlì (FC) proposto dalla società Bandini Casamenti S.r.l.*” che ha ricompreso il riesame dell'AIA con riferimento alle BATc stabilite con decisione di esecuzione UE 2018/1147 relative al trattamento rifiuti di cui alle categorie 5.1, 5.3, 5.5 e 6.11 dell'allegato VIII della parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., rilasciato con DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021, aggiornata con:

- Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-664 del 29.12.2021;

Vista la comunicazione di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata, attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA, da parte di **Bandini-Casamenti S.r.l.** in data 23.12.2022, acquisita

al PG/2022/210954 del 23.12.2022, avente ad oggetto quanto segue:

1. modifica dei tempi di detenzione dei campioni dei lotti end of waste di carta e cartone da 5 anni, come riportato nel provvedimento autorizzativo vigente, a 6 mesi, come indicato dal DM 188/2020;
2. aggiornamento protocollo EoW carta e cartone al fine di chiarire la modalità di assegnazione dei codici ai singoli lotti di end of waste di carta e cartone;
3. modifica della destinazione del sovrappiù ottenuto dalle operazioni di selezione (EER 191212) affinché tale rifiuto possa essere conferito a impianti terzi autorizzati al trattamento di tale codice rifiuto, a recupero oppure a smaltimento;
4. inserimento del codice EER 070213 "rifiuti plastici" negli allegati B ed E in quanto per mero errore materiale, nell'istanza di riesame, è stato inserito nel solo allegato C;
5. installazione di una nuova pressa rifiuti nel capannone al civico 15, ad uso equivalente alle esistenti già installate al civico n.19;
6. aggiornamento della planimetria 3D "stoccaggi" (rev. n. 22) per il posizionamento della nuova pressa, e per rappresentare alcune variazioni nella distribuzione delle aree;
7. sostituzione del serbatoio del gasolio dall'attuale della capacità di 7 mc con uno della capacità di 9 mc;
8. correzione di alcuni refusi presenti nell'AIA vigente,

Tenuto conto che:

- con nota registrata al prot. n. PG/2022/213548 del 29.12.2022, è stato chiesto agli enti in indirizzo di fornire le proprie osservazioni e/o richieste integrazioni relativamente alla documentazione allegata all'istanza;
- con nota registrata al prot. n. PG/2022/213553 del 29.12.2022, è stato chiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpaee di produrre il proprio parere istruttorio inerente alla modifica di cui in oggetto;

Vista la nota registrata al prot. n. PG/2023/11091 del 20.01.2023, con cui il Comune di Forlì ha inviato ad Arpaee una nota di richiesta di integrazioni per l'inoltro alla ditta, recante quanto di seguito riportato:

"Consultata la documentazione disponibile sul PORTALE A.I.A. DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA relativa all'istanza di cui all'oggetto, si chiede ad ARPAEE che la ditta:

- *riferisca degli aggiornamenti in merito all'attivazione del trituratore nelle posizioni in P1 e P3 e, di conseguenza, in merito ai rilievi fonometrici da effettuare (prescrizioni 1, 2 e 3 riportate al punto b della DGR n. 2242/2021 relativa alla VIA);*
- *integri la DOIMA in base alla prescrizione 2 riportata al punto b della DGR n. 2242/2021 relativa alla VIA, in relazione all'attività del trituratore nella posizione denominata P2. La prescrizione infatti, per quanto riguarda la misurazione del rumore residuo, recita "I rilievi dovranno essere effettuati in continuo ed avere una durata non inferiore alle 3 ore nel periodo di riferimento diurno": A differenza di quanto prescritto, i rilievi riportati a pag. 13 della DOIMA allegata all'istanza AIA sono invece di 2 ore;*
- *sostituisca le planimetrie riportate a pag. 33 E 34 della DOIMA che risultano essere illeggibili";*

Vista la nota registrata al prot. n. PG/2023/11407 del 23.01.2023, con cui il Servizio Territoriale di Arpaee ha comunicato la necessità di acquisire documentazione integrativa al fine di poter completare l'istruttoria;

"Valutata la documentazione prodotta con la domanda di modifica non sostanziale citata, ai fini dell'espressione del parere istruttorio richiesto, si richiedono le seguenti integrazioni relativamente ai punti di modifica enumerati dalla Ditta:

B2. Aggiornamento protocollo EoW carta e cartone

Vista la proposta, al fine di garantire biunivocità tra i “codici lotto” e i “codici UNI EN 643”, si propone di rivedere le modalità di assegnazione dei codici ai singoli lotti nel seguente modo: unico codice alfabetico per lo stesso codice UNI EN 643 e codice numerico per i vari lotti creati nel mese per il medesimo “codice lotto” alfabetico,

B4. Inserimento codice EER 070213: per inserimento in allegato E dovrà essere chiarito se tale rifiuto viene destinato anche all'operazione di triturazione (T) o meno.

B6. Aggiornamento planimetria 3D:

1. si rileva un'incongruenza tra la superficie della tettoia del capannone al civico 17. Si chiede di ripresentare la planimetria 3D riportando la superficie indicata nella planimetria presentata con la documentazione di adeguamento (planimetria 3D rev. 21);
2. per quanto attiene alla nuova proposta di distribuzione delle aree di stoccaggio dei rifiuti nel capannone civico 17 e 15, dovrà essere acquisito il competente parere dei VV.FF. in considerazione della nuova distribuzione di materiale e rifiuti infiammabili;
3. relativamente al capannone civico 17, si propone comunque di valutare una diversa collocazione dello stoccaggio degli EoW o in alternativa di proporre una procedura finalizzata ad evitare il contatto tra rifiuti fangosi pompabili/liquidi e EoW. Si precisa che lo stoccaggio degli EoW in tale capannone potrà avvenire solo se confermato da parere dei VV.FF.;
4. considerata l'esigua estensione dell'area pavimentata antistante all'ingresso dell'edificio al civico 15 a servizio del conferimento di rifiuto da caricare nella pressa, descrivere con quali modalità e mezzi avverrà il conferimento stesso;

B7. Sostituzione serbatoio di gasolio: dovrà essere acquisito il competente parere dei VV.FF..

Considerata l'installazione della nuova pressa nel capannone al civico n. 15, la documentazione dovrà inoltre essere integrata come segue:

- ripresentare la planimetria “3A emissioni” inserendo l'emissione diffusa EP3 della nuova pressa nel capannone al civico 15 ed aggiornare la legenda con campiture differenziate per siepi verdi e barriere frangivento,
- valutare, per l'area impermeabilizzata esterna afferente allo scarico S5, se ricomprenderla nel piano di gestione delle acque meteoriche o se considerare lo scarico S5 come prima pioggia, considerato che il capannone del civico 15 sarà destinato anche a lavorazione (R3) e non più solo a stoccaggio di EoW,
- anche sulla base di quanto valutato riguardo al punto precedente, ripresentare la planimetria “3B rete idrica”, completandola anche con l'indicazione delle pendenze di **tutte** le aree esterne dell'impianto afferenti ai civici 15, 17 e 19 e delle corrette campiture delle “aree deposito” e “aree EoW”, correggendo altresì i refusi di stampa presenti nella rev. 10 (es. per S5 fognatura bianca come indicato per S2, per S4 fognatura nera come indicato per S1, ecc.),
- ripresentare la “Planimetria viabilità - Raggi di curvatura”, alla luce delle modifiche richieste, in particolare riguardanti: la distribuzione delle aree di stoccaggio dei rifiuti e degli EoW, gli edifici in cui avviene conferimento e lavorazione di rifiuti e gli accessi agli stessi edifici,
- ferme restando le suddette integrazioni, dovranno essere presentate, aggiornate conformemente alle modifiche richieste, le revisioni di tutti quegli elaborati (approvati o presentati come adeguamento previsto al §D.1.2 dell'AIA vigente) che risultino interessati direttamente od indirettamente dalle variazioni che saranno apportate all'impianto.”;

Tenuto conto che con nota prot. n. PG/2023/12100 del 23.01.2023, il SAC di questa Agenzia ha inviato alla ditta la richiesta di integrazioni documentali;

Considerato che, con la nota di cui al capoverso precedente, sono stati contestualmente sospesi i tempi del procedimento e sono stati concessi al proponente 30 giorni per adempiere alla richiesta di integrazioni documentali;

Dato atto che la Bandini-Casamenti S.r.l. in data 20.02.2023, con nota acquisita al prot. n. PG/2023/30405 del 20.02.2023, ha chiesto una proroga di 60 giorni per la presentazione della

documentazione integrativa in ragione dei tempi necessari per l'istruttoria dei VVFF e la complessità delle richieste;

Vista la nota registrata al prot. n. PG/2023/32886 del 23.02.2023, con cui questa Agenzia ha accolto la richiesta di proroga ed ha fissato quale nuovo termine per la presentazione delle integrazioni la data del 24.04.2023;

Vista la nota acquisita al prot. n. PG/2023/70583 del 21.04.2023, con cui la scrivente Agenzia ha ricevuto comunicazione del caricamento sul portale IPCC-AIA, da parte della ditta, della risposta alla richiesta integrazioni;

Considerato che questa Agenzia, con nota prot. n. PG/2023/11495 del 23.01.2023, ha comunicato agli enti coinvolti nel procedimento l'avvenuto caricamento sul portale IPCC-AIA, da parte della ditta, delle integrazioni documentali e ha richiesto agli stessi enti l'espressione di eventuali controdeduzioni o pareri di competenza entro l' 11.05.2023;

Vista la nota acquisita al prot. n. PG/2023/85002 del 15.05.2023, con cui il Comune di Forlì ha trasmesso il nulla osta acustico di competenza aggiornato, di cui viene di seguito riportato il contenuto:

“- Richiamato il Nulla osta acustico pg. 0104534/2021 del 06/10/2021 rilasciato in sede di Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Gramadora n. 15/17/19;

- Vista l'istanza di modifica non sostanziale in oggetto, trasmessa con pg. 150382/22 e successive integrazioni, e la valutazione previsionale di impatto acustico allegata, redatta dal Tecnico competente in acustica ambientale da cui si evince che:

- *il progetto prevede l'installazione di una pressa all'interno del fabbricato di via Gramadora n.15 con sorgenti sonore relative al progetto che potranno funzionare sia in periodo diurno che notturno;*
- *dall'analisi della simulazione modellistica, eseguita con software previsionale per la diffusione del rumore in ambiente esterno, si è verificato il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali in periodo diurno e notturno in tutti i ricettori sensibili, ad eccezione di R3, per il quale si rilevano criticità per quanto concerne il rispetto del limite di immissione differenziale sia allo stato attuale sia allo stato di progetto;*
- *le suddette criticità non sono riconducibili alle sorgenti relative allo stato di progetto e il Ricettore R3 risulta essere attualmente non abitato e non oggetto di ristrutturazione;*
- *al ripristino delle condizioni di abitabilità dell'edificio "ricettore R3", la ditta Bandini e Casamenti realizzerà le misure di mitigazione acustica previste nell'elaborato "Documentazione previsionale di impatto acustico" Rev. 01 del 18/04/2023, a protezione del recettore sopra citato;*

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

NULLA-OSTA

per quanto di competenza, subordinatamente alle seguenti condizioni:

1. *in caso di sussistenza di idoneo titolo abilitativo per la ristrutturazione/restauro – completamento lavori, o in caso di avvio delle attività di cantiere per il fabbricato identificato con il ricettore R3, al fine renderlo idoneo all'utilizzo di ambiente abitativo/uffici, la ditta Bandini-Casamenti Spa, dovrà:*
 - *entro un mese dalla data di presentazione della Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità (SCCEA), a conclusione dell'istanza edilizia per le future opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento, completamento lavori ecc, realizzate in fregio al recettore denominato R3, realizzare le misure di mitigazione acustica previste nell'elaborato "Documentazione previsionale di impatto acustico" Rev. 01 del 18/04/2023, a protezione del recettore sopra citato, fermo restando che lo svolgimento dell'attività di progetto è consentito solo ed esclusivamente nel rispetto della normativa vigente sul rumore in termini di rispetto dei limiti assoluti e differenziali;*
 - *entro un mese dalla realizzazione delle misure di mitigazione acustica sopracitate, il proponente dovrà presentare apposita relazione ad Arpaes – SAC Forlì-Cesena, nella quale siano descritte tecnicamente e in termini di proprietà fonoisolanti e fonoassorbenti tali misure mitigative;*

- entro due mesi dalla realizzazione delle misure mitigative di cui al punto precedente, devono essere eseguiti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, rilievi fonometrici così come stabilito nell'autorizzazione AIA;
2. il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì nel periodo dell'attività sia diurno che notturno e in qualsiasi condizioni di esercizio.

Si avverte che:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico da presentare agli enti competenti, volta a valutare tali modifiche ed attestare il rispetto dei limiti di legge. In particolare, in caso di modifiche all'installazione che comportino una significativa variazione dell'impatto acustico dell'attività nei confronti dei ricettori sensibili (in riferimento al lay-out dell'attività, alla tipologia e al numero delle sorgenti sonore presenti, al traffico indotto ecc.) dovrà essere preventivamente predisposta ed inviata ad Arpae SAC una nuova valutazione previsionale di impatto acustico. Contestualmente dovrà essere inoltrato all'Autorità Competente anche l'aggiornamento della Planimetria allegato 3C;

- il Gestore deve intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;

- sono fatte salve diverse eventuali nuove valutazioni fatte da Arpae – Sezione Territoriale di Forlì, in merito alla modifica in oggetto;

- sono fatte salve le prescrizioni ambientali riportate al punto b della DGR n. 2242/2021 relativa al Provvedimento Autorizzatorio Unico comprensivo del provvedimento di VIA relativo al progetto "Introduzione di una nuova attività R12 di trattamento rifiuti e annessione di nuovi capannoni presso impianto esistente", localizzato nel Comune di Forlì (FC) proposto dalla società Bandini Casamenti s.r.l.;

- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolora dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge”;

Vista la nota acquisita al prot. n. PG/2023/87530 del 18.05.2023, con cui il Servizio Territoriale di questa Agenzia ha espresso il proprio parere di competenza in merito alla modifica non sostanziale presentata dal gestore, come di seguito riportato:

“L'istanza di modifica non sostanziale di cui all'oggetto, acquisita con Ns. PG/2022/210954 del 23/12/2022, e le successive integrazioni acquisite con Ns. PG/2023/70583 del 21/04/2023, è inerente alla richiesta delle seguenti modifiche:

1. modifica dei tempi di detenzione dei campioni dei lotti end of waste di carta e cartone da 5 anni, come riportato nel provvedimento autorizzativo vigente, a 6 mesi, come indicato dal DM 188/2020;
2. modifica dei tempi di detenzione dei campioni dei lotti end of waste di polistirene da 5 anni, come riportato nel provvedimento autorizzativo vigente, a 6 mesi;
3. aggiornamento protocollo EoW carta e cartone al fine di chiarire la modalità di assegnazione dei codici ai singoli lotti di end of waste di carta e cartone;
4. modifica della destinazione del sovrappiù ottenuto dalle operazioni di selezione (EER 191212) affinché tale rifiuto possa essere conferito a impianti terzi autorizzati al trattamento di tale codice rifiuto, a recupero oppure a smaltimento;
5. inserimento del codice EER 070213 “rifiuti plastici” negli allegati B ed E in quanto per mero errore materiale, nell'istanza di riesame, è stato inserito nel solo allegato C;
6. installazione di una nuova pressa rifiuti nel capannone al civico 15, ad uso equivalente alle esistenti già installate al civico n.19;
7. aggiornamento della planimetria 3D “stoccaggi” (rev. n. 22) per il posizionamento della nuova pressa, e per rappresentare alcune variazioni nella distribuzione delle aree;
8. sostituzione del serbatoio attuale di gasolio della capacità di 7 mc con uno della capacità di 9 mc;
9. correzione di alcuni refusi presenti nell'AIA vigente.

Vista la richiesta di parere istruttorio (PG/2022/0213553 del 29/12/2022);

Si premette che il documento Allegato 3B - Planimetria delle reti idriche rev. 11 del febbraio 2023 contiene un refuso cromatico per quanto riguarda il deposito di ingombranti limitrofo al civico 19.

Pertanto si chiede di ripresentare, entro 15 giorni dal ricevimento della Determina di modifica, la Planimetria 3B con la correzione del refuso. La stessa dovrà essere denominata Allegato 3B - Planimetria delle reti idriche rev. 12 del maggio 2023 (come nel seguito indicato).

Si richiede inoltre che, entro i medesimi 15 giorni, la Ditta ripresenti i seguenti documenti aggiornati ridenominati come segue:

- Allegato 3E - Planimetria flussi rifiuti e materiali **Rev. 02 del maggio 2023**

- Allegato 3F - Planimetria viabilità raggi di curvatura” **Rev. 03 del maggio 2023**

- “Protocollo di gestione delle attività dell’impianto atte a garantire il rispetto dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto e la conformità dei prodotti (EOW) ottenuti (Disciplina EoW art.184 ter Dlgs.n.152/06 e ss.mm.ii. relativo a CARTA e CARTONE **Rev.02 Maggio 2023**”.

Relativamente ai punti sopra descritti (1,3,4,5,6,7,8,9) si esprime parere favorevole alle modifiche richieste. Si esprime **parere non favorevole rispetto al punto 2**, confermando quanto già indicato nella vigente AIA.

Per quanto esposto, si propone che l’atto di AIA vigente (Rev. 01 del 29/12/2021) venga così modificato (BOZZA Rev. 2 del 20 maggio 2023):

Al paragrafo **A5 PLANIMETRIE E PROCEDURE OPERATIVE** devono essere sostituite le planimetrie di seguito elencate: Allegato 3A – Planimetria delle emissioni in atmosfera, Allegato 3B – Planimetria delle reti idriche –Rev 8 del Giugno 2021, Allegato 3C – Planimetria delle reti sorgenti sonore - Rev 0 del 10/2/2020, Allegato 3D – Planimetria dei depositi – Rev.20 dell’Ottobre 2021 con le seguenti:

Allegato 3A - Planimetria delle emissioni in atmosfera rev.01 del aprile 2023;

Allegato 3B - Planimetria delle reti idriche rev. 12 del maggio 2023;

Allegato 3C - Planimetria delle reti sorgenti sonore - Rev 03 del aprile 2023;

Allegato 3D - Planimetria dei depositi – Rev. 23 del aprile 2023,

a cui devono essere aggiunte le seguenti:

- Allegato 3E - Planimetria flussi rifiuti e materiali Rev. 02 del maggio 2023

- Allegato 3F - Planimetria viabilità raggi di curvatura” Rev. 03 del maggio 2023.

Sempre nel medesimo paragrafo dovrà essere sostituito il “Protocollo di gestione delle attività dell’impianto atte a garantire il rispetto dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto e la conformità dei prodotti (EOW) ottenuti (Disciplina EoW art.184 ter Dlgs.n.152/06 e ss.mm.ii. relativo a CARTA e CARTONE Rev.01 Luglio 2021” con il seguente **“Protocollo di gestione delle attività dell’impianto atte a garantire il rispetto dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto e la conformità dei prodotti (EOW) ottenuti (Disciplina EoW art.184 ter Dlgs.n.152/06 e ss.mm.ii. relativo a CARTA e CARTONE Rev.02 Maggio 2023 ”.**

Dovrà essere modificato il penultimo punto del paragrafo C1.2.1.1 Aree esterne come segue:

- officina, attrezzata, deposito gasolio (**della capacità di 9 mc**), deposito oli e deposito oli esausti (questi ultimi sotto tettoia con bacino di contenimento)

Il paragrafo C1.2.2 Processo produttivo deve essere modificato come di seguito:

Fase 5: Cernita R13

[...] Il materiale che invece non necessita di una preselezione viene convogliato verso una seconda linea produttiva che comprende ~~un'altra~~ **altre due** MACPRESSE, del tutto ~~simile simili~~ alla precedente, tuttavia ~~dotata~~ **dotate** di maggior potenza, ~~capace~~ **capaci** di confezionare in balle 200 t/d di materiale cartaceo, di plastica differente dal polistirene e di legno **ciascuna**. Queste due linee produttive consentono all’azienda di lavorare complessivamente, nell’arco dell’anno ~~oltre 70.000 tonnellate di~~ materiali di varia natura che, per il 70% vengono avviati a cartiere, fonderie, industrie per la lavorazione del legno, del vetro e della plastica, e da qui rigenerati e ricondotti a nuova vita. Il restante 30% circa rappresenta il risultato delle operazioni di selezioni e di cernita, effettuate dagli operatori dell’azienda, ed è costituito dalla frazione non riciclabile che viene ~~conferita in discariche autorizzate per lo smaltimento~~

~~finale~~ conferito a impianti terzi autorizzati al trattamento di tale codice rifiuto, a recupero oppure a smaltimento. [...]

Fase 6: Pressatura/Imballaggio R3 e R13

[...] Il materiale che invece non necessita di una preselezione viene convogliato verso una seconda linea produttiva che comprende ~~un'altra~~ **altre due** MACPRESSE, del tutto ~~simile simili~~ alla precedente, tuttavia ~~dotata~~ **dotate** di maggior potenza, ~~capace capaci~~ di confezionare in balle 200 t/d di materiale cartaceo **ciascuna** (per 10 ore di funzionamento). [...]

Rifiuti da avviare a successivo recupero - operazione R13

Analogamente a sopra vengono utilizzate le ~~due tre~~ MAC PRESSE per pressatura/imballaggio di rifiuti da avviare a successivo recupero. Queste due linee produttive consentono all'azienda di lavorare ~~complessivamente, nell'arco dell'anno oltre 70.000 tonnellate di~~ materiali di varia natura che, per il 70% vengono avviati a cartiere, fonderie, industrie per la lavorazione del legno, del vetro e della plastica, e da qui rigenerati e ricondotti a nuova vita. Il restante 30% circa rappresenta il risultato delle operazioni di selezioni e di cernita, effettuate dagli operatori dell'azienda, ed è costituito dalla frazione non riciclabile che viene ~~conferita in discariche autorizzate per lo smaltimento finale~~ conferito a impianti terzi autorizzati al trattamento di tale codice rifiuto, a recupero oppure a smaltimento. [...]

Il paragrafo C1.2.1.4 Capannone nuovo civico 15 deve essere sostituito come segue:

~~Il capannone era utilizzato per il solo deposito degli end of waste carta e cartone. A partire dal maggio 2023, la Ditta ha presentato modifica per l'installazione di una nuova pressa rifiuti (MACPRESS mod. MAC 112 XL), ad uso equivalente alle esistenti già installate al civico n. 19. Di conseguenza all'interno del capannone civico n. 15 gli spazi sono stati rimodulati nel seguente modo:~~

- ~~- area per la nuova pressa rifiuti (MACPRESS mod. MAC 112 XL),~~
 - ~~- due aree R3-R13 (rifiuti Allegato C) per il carico della pressa,~~
 - ~~- due aree per il deposito degli EoW di carta e cartone,~~
- ~~come riportato nella Planimetria 3D - Aree di deposito.~~

~~Nell'area esterna al capannone è presente un parcheggio mezzi leggeri.~~

L'inizio del paragrafo **C1.2.5 Emissioni sonore** deve essere modificato come segue:

Il lay-out produttivo dell'azienda prevede le seguenti sorgenti sonore:

- S1 - Motore pressa 1 - funzionamento diurno per 7 ore e notturno per 3 ore;
- S2 - Motore pressa 2 - funzionamento diurno per 9 ore;
- S3 - Nastro pressa 1 - funzionamento diurno per 7 ore e notturno per 3 ore;
- S4 - Nastro pressa 2 - funzionamento diurno per 9 ore;
- S5 - N. 2 Pala - funzionamento diurno per 6 ore e 1 pala funzionamento notturno per 6 ore. **Si prevede inoltre l'utilizzo di una delle pale di stabilimento (sorgente S5) all'interno dell'edificio di cui al civico 15 sia in periodo diurno che notturno.**
- S6 - N. 3 Carrelli elevatori - funzionamento diurno per 7 ore e 1 carrello funzionamento notturno per 6 ore;
- S7 - Caricatore - funzionamento diurno per 7 ore;
- S8 - Area scarico carrabile (Tipo 1) - 45 scarichi al giorno
- S9 - Area scarico carrabile (Tipo 2) - 45 scarichi al giorno
- S10 - Transiti - 150 mezzi al giorno
- S11 - Refrigeratore Aermec - funzionamento diurno per 8 ore;
- S12 - Pressa polistirolo - funzionamento diurno per 8 ore;
- S13 - Vaglio - funzionamento diurno per 6 ore;
- S14 - Trituratore (utilizzato in tre posizioni differenti P1, P2, P3)
- S15 Motore pressa 3**
- S16 Nastro pressa 3**

Al paragrafo **C1.2.6 Emissioni in atmosfera** deve essere aggiunta **l'emissione diffusa EP3 (pressa linea diretta).**

La Tabella D3 :Emissioni Diffuse Art.269 D.Lgs.152/06 e smi (di pag. 85) deve essere modificata come segue:

Tabella D3 :Emissioni Diffuse Art.269 D.Lgs.152/06 e smi

| Sigla Emissione | Provenienza | Impianto di abbattimento |
|-----------------|--|--|
| E1 | Saldatura tramite aspiratore mobile (con utilizzo di filo inox per acciai al carbonio) | 2 pre-filtri + Filtro a cassetto fibra |
| ED1 | Trituratore Hammel VB 750 DK | Sprinkler |
| EP1 | Pressa linea diretta | - |
| EP2 | Pressa linea diretta | - |
| EP3 | Pressa linea diretta | - |

Al paragrafo D2.8 inserire le seguenti prescrizioni:

76-bis. Dovrà essere mantenuta una separazione fisica di almeno 1 metro tra gli End of Waste ed i rifiuti presenti presso il civico 17 (qualora necessario anche attraverso barriere fisiche quali piccoli jersey in plastica);

76-ter. Il conferimento dei rifiuti da recuperare presso il civico 15 avverrà esclusivamente con motrici o con mezzi in grado di scaricare al coperto ed effettuare manovra di ingresso e uscita.

Al paragrafo D2.8.3 CESSAZIONE RIFIUTO: END OF WASTE CARTA E CARTONE dovrà essere apportata la seguente modifica:

133. Il produttore conserva per ~~cinque anni~~ **sei mesi** un campione di EoW, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma Uni 10802:2013, ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti. Il campione deve essere conservato presso l'impianto di produzione o presso la sede legale. Entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione la ditta dovrà comunicare all'Autorità competente un luogo di conservazione dei campioni conforme alle indicazioni sopra riportate. Le modalità di conservazione del campione devono essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del campione prelevato e da consentire la ripetizione delle analisi.

Nell'allegato B all'allegato 2 "Elenco codici EER" inserire la seguente riga

| EER | Descrizione | Contenimento | Note |
|--------|------------------|--------------|------|
| 070213 | rifiuti plastici | | |

Nell'allegato E all'allegato 2 "Elenco codici EER" inserire la seguente riga

| EER | Descrizione | Contenimento | Note |
|--------|------------------|--------------|------|
| 070213 | rifiuti plastici | | T |

Per quanto attiene il punto 9 inerente le "correzioni Determina di AIA" richieste dalla Ditta con l'istanza iniziale (nostro PG/2022/210954 del 23/12/2022), si esprime parere favorevole a tali correzioni e pertanto si richiede di procedere ad inserire nell'AIA le correzioni indicate dalla Ditta con il documento "Studio di impatto ambientale" (in particolare nel paragrafo B.8 - punti da 1 a 8):

Nell'allegato A all'allegato 2 "Elenco codici EER" sostituire la seguente riga

| EER | Descrizione | Contenimento | Note |
|------------|--|--|-------------|
| 120119* | emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni | bacino di contenimento in HDPE o vetroresina | |

come di seguito

| EER | Descrizione | Contenimento | Note |
|------------|--|--|-------------|
| 120109* | emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni | bacino di contenimento in HDPE o vetroresina | |

Nell'allegato B all'allegato 2 "Elenco codici EER" sostituire la seguente riga:

| EER | Descrizione | Contenimento | Note |
|------------|---|---------------------|-------------|
| 120117 | materiale abrasivo di scarto, diverso da quelli di cui alla voce 12 01 16 | | |

come di seguito

| EER | Descrizione | Contenimento | Note |
|------------|--|---------------------|-------------|
| 120117 | Residui di materiale di sabbatura, diverso da quelli di cui alla voce 12 01 16 | | |

Al paragrafo D2.8.2 nella scheda di cui al punto 104 sostituire il EER 201039 (inesistente) con **EER 200139**.

Nella tabella riportata al paragrafo D3.4.5:

- per il parametro S3 deve essere inserito quanto segue nella colonna "Misura":
Manutenzione e pulizia della rete acque di ~~prima pioggia e meteoriche~~ dilavamento (controllo e pulizia vasca di stoccaggio mediante autobotte ed invio al trattamento in impianto di depurazione). Lo svuotamento della vasca si effettua all'occorrenza e comunque con periodicità non superiore all'anno.
- modificare come di seguito la riga "Controllo vasche presse":

| Parametro | Misura | Frequenza | Registrazione | Report | |
|-------------------------|---|---|---|--|---|
| | | | | Gestore | Arpae |
| Controllo vasche presse | Manutenzione, controllo e svuotamento periodico | Al bisogno /annuale Elettronica e cartacea Annuale Biennale | Al bisogno /annuale Elettronica o cartacea Annuale Biennale | Al bisogno /annuale Elettronica e cartacea Annuale Biennale | In concomitanza della visita ispettiva e cartacea Annuale Biennale |

Nella tabella riportata al paragrafo D3.4.6 la riga relativa al parametro "Controllo analitico scarico acque reflue industriali (S1.1)" deve essere modificata nella colonna "Misura", come di seguito riportato:

Controllo analitico ~~annuale~~ **trimestrale** per i parametri pH, SST, COD, BOD5, Idrocarburi Totali

Controllo analitico **annuale** per i parametri pH, SST, COD, BOD5, Idrocarburi Totali ~~pH~~, tensioattivi totali, solventi organici aromatici, solventi clorurati

Alla BAT 1:

- nella colonna "Applicabilità per il Gestore" la prima riga della tabella deve essere modificata come di seguito indicato:

L'azienda è dotata di un sistema di gestione integrato (SGI) certificato per sistema di gestione ambientale, sistema di gestione per la qualità e sistema di gestione per l'energia secondo gli standard di certificazione ISO 9001:2015, ISO 14001: ~~2004~~ 2015 e ISO 50001: ~~2011~~ 2018.

- nella colonna "Applicabilità per il Gestore" la riga "XII. piano di gestione dei residui (cfr. descrizione alla sezione 6.5)" deve essere modificata come di seguito indicato:

Manuale SGI sezione 6.1.42 "Attività di pianificazione"

Per quanto riguarda la matrice rumore, si rimanda ai contenuti del nulla osta acustico del Comune di Forlì (ns Prot. 85002 del 15/05/2023).";

Vista la comunicazione pervenuta tramite e-mail dal Servizio Territoriale di questa Agenzia, acquisita al prot. n. PG/2023/87142 del 18.05.2023, con cui il è stato integrato il parere di competenza, proponendo ulteriori modifiche, da apportare all'Allegato 1 all'atto di AIA vigente, derivanti dal nulla osta acustico del Comune di Forlì;

Tenuto conto che non sono pervenuti ulteriori pareri, entro il termine prescritto, dagli enti coinvolti nel procedimento;

Considerato che la richiesta di cui al paragrafo B.1. "Tempi conservazioni campioni EoW" della modifica proposta dalla ditta con la nota del 23.12.2023, acquisita al PG/2022/210954, è stata dettagliata come di seguito riportato:

"L'azienda intende richiedere la correzione del provvedimento autorizzativo, modificando i tempi di detenzione dei campioni dei lotti end of waste di carta e cartone da 5 anni, come riportato nel provvedimento autorizzativo vigente, a 6 mesi, come indicato dal DM 188/2020.

In particolare, si chiede di cambiare le prescrizioni n.102 e 133, come di seguito descritto.";

Precisato che la prescrizione n. 102 dell'Allegato all'atto autorizzativo risulta inserita nel paragrafo D2.8.2 "Cessazione Rifiuto: End of Waste Polistirene" e pertanto non riguarda gli aspetti relativi all' End of Waste di carta e cartone di cui al DM n. 188/2020, che risultano invece indicati al successivo paragrafo D2.8.3 "Cessazione rifiuto: end of waste carta e cartone";

Ritenuta pertanto congruo, alla luce del parere espresso dal Servizio Territoriale di Arpae:

- **non accogliere** la modifica della prescrizione n. 102 dell'Allegato 1 all'atto autorizzativo proposta dal gestore;
- **accogliere** le restanti modifiche proposte dal gestore;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Ritenuto opportuno, al fine di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione e per consentire a chiunque ne necessiti una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato, procedere con la stesura aggiornata dell' Allegato 1 "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" approvando la REV. 02, in cui vengono modificati i seguenti paragrafi, come indicato nel parere espresso dal Servizio Territoriale sopra riportato:

- A5. Planimetrie e procedure operative;

- C1.2.1.1 Aree esterne;
- C1.2.2 Processo produttivo;
- C1.2.1.4 Capannone nuovo civico 15;
- C1.2.5 Emissioni sonore;
- C1.2.6 Emissioni in atmosfera;
- C3.1 Conclusioni generali sulle BAT - Correzione di meri errori materiali nella BAT 1
- D.1.1 Piano di adeguamento - Modificata la terza riga della Tabella D1;
- D2.4 Emissioni diffuse - Tabella D3: Emissioni Diffuse Art.269 D.Lgs.152/06 e smi;
- D2.7 Emissioni e immissioni sonore - Modificata la prescrizione n. 36;
- D2.8 Gestione dei rifiuti - Aggiunte le prescrizioni 76-bis e 76-ter;
- D2.8.2 Cessazione rifiuto: end of waste polistirene - correzione di un mero errore materiale nella tabella di cui alla prescrizione n. 104;
- D2.8.3 Cessazione rifiuto: end of waste carta e cartone - Modificata la prescrizione n. 133;
- D3.4.5 Controllo reti e sistemi di trattamento acque reflue
- D3.4.6 Monitoraggio e controllo acque reflue

Ritenuto opportuno aggiornare, su indicazione del Servizio Territoriale di Arpae, anche l'**Allegato 2** *"Elenco codici EER trattati nell'installazione"* all'AIA vigente, approvando la "REV. 02", in cui vengono apportate le modifiche descritte nel parere del Servizio Territoriale di Arpae sopra riportato;

Ritenuto conseguentemente necessario, ferma restando la validità e l'efficacia della determinazione DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021, nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA, **sostituire integralmente** :

- l'**Allegato 1** *"Le condizioni dell' AIA"*, di cui alla DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021, con l'allegato *"Le condizioni dell' AIA - REV. 02"* al presente provvedimento, inteso quale parte integrante e sostanziale;
- l'**Allegato 2** *"Elenco codici EER trattati nell'installazione"* di cui alla DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021, con l'allegato *"Elenco codici EER trattati nell'installazione - REV. 02"* al presente provvedimento, inteso quale parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che l'azienda ha provveduto a effettuare il pagamento delle spese istruttorie, ammontanti a € 500,00;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale della Regione Emilia-Romagna n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 *"Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018"* di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 14/2023, avente ad oggetto *"Direzione Generale. Approvazione "Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna". Approvazione revisione incarichi di funzione"*;

Dato atto che il Responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dalla L. n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1. di **diniegare l'accoglimento**, alla luce delle motivazioni riportate in premessa che si intendono qui integralmente richiamate e del parere non favorevole espresso dal Servizio Territoriale di Arpae, della richiesta di modifica della **prescrizione n. 102** (riportata al paragrafo D2.8.2 "Cessazione rifiuto: end of waste polistirene" dell' Allegato 1 all'AIA vigente), inclusa nella richiesta di modifica non sostanziale di AIA presentata da Bandini-Casamenti S.r.l. (ai sensi dell' art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06, con nota acquisita al PG/2022/210954 del 23.12.2022, caricata sul portale IPPC regionale in data 23.12.2022) relativamente all'AIA rilasciata con DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021 per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Gramadora n. 15/17/19;
2. di **accogliere**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla luce delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, la domanda di modifica non sostanziale di AIA, presentata da Bandini-Casamenti S.r.l. in data 23.12.2022 e acquisita al prot. n. PG/2022/210954 del 23.12.2022, con la sola esclusione della richiesta indicata al precedente punto 1. del dispositivo del presente atto;
3. di **precisare** che, per le motivazioni in premessa specificate, il presente provvedimento approva le modifiche:
 - di alcune parti dei § A5, C1.2.1.1, C1.2.2, C1.2.1.4, C1.2.5, C1.2.6, C3.1, D.1.1, D2.4, D2.7, D2.8, D.2.8.2, D.2.8.3, D3.4.5, D3.4.6 dell'Allegato 1 "Le condizioni dell' AIA" alla DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021, come riportato in premessa;
 - di alcuni codici EER nell' Allegato 2 "Elenco codici EER trattati nell'installazione" alla DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021;
4. di **approvare** i seguenti elaborati:
 - Allegato 3A - Planimetria delle emissioni in atmosfera - Rev. 01 del aprile 2023;
 - Allegato 3C - Planimetria delle reti sorgenti sonore - Rev. 03 del aprile 2023;
 - Allegato 3D - Planimetria dei depositi - Rev. 23 del aprile 2023,
5. di **sostituire**:
 - l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021 con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 1 - Rev. 02), inteso quale parte integrante e sostanziale;
 - l'Allegato 2 "Elenco codici EER trattati nell'installazione" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021 con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 2 - Rev. 02), inteso quale parte integrante e sostanziale;
6. di **prescrivere** che, entro 15 giorni dalla trasmissione del presente atto, il gestore provveda:
 - a correggere, secondo le indicazioni riportate in premessa, e a inviare ad Arpae l'elaborato di seguito indicato, che dovrà essere contrassegnato con il numero di revisione indicati:
 - Allegato 3B - Planimetria delle reti idriche - Rev. 12 del maggio 2023;

- ad aggiornare e a inviare ad Arpae gli elaborati di seguito elencati, che dovranno essere contrassegnati con il numero di revisione e la data indicati:
 - Allegato 3E - Planimetria flussi rifiuti e materiali - Rev. 02 del maggio 2023;
 - Allegato 3F - Planimetria viabilità raggi di curvatura - Rev. 03 del maggio 2023;
 - Protocollo di gestione delle attività dell'impianto atte a garantire il rispetto dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto e la conformità dei prodotti (EOW) ottenuti (Disciplina EoW art.184 ter Dlgs.n.152/06 e ss.mm.ii. relativo a CARTA e CARTONE Rev.02 Maggio 2023;

7. di **precisare** che:

- 7.1. rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021, di cui il presente atto è parte integrante e sostanziale;
- 7.2. la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021, ricompresa nella DGR 2242/2021, di riesame dell'AIA;
- 7.3. il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

8. di **fare salvi**:

- 8.1. i diritti di terzi;
- 8.2. quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
- 8.3. gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 8.4. eventuali modifiche alle normative vigenti;

9. di **pubblicare** integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, la presente determinazione;

10. di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

11. di **dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

12. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

13. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al Servizio Territoriale di Arpae, al Comune di Forlì, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì nonché alla Bandini Casamenti S.r.l..

14. di **dare atto** che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati

personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;

- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro i termini di legge ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010, decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2024-597 del 02/02/2024 |
| Oggetto | D.Lgs. 152/06, art. 29-nonies - Bandini Casamenti S.r.l. - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a seguito di riesame con Determinazione dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021 per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, Via Gramadora n. 15/17/19. Modifica non sostanziale di AIA riguardante modifiche gestionali e variante in chiusura lavori edili completamento Via Gramadora n. 15. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2024-638 del 02/02/2024 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena |
| Dirigente adottante | TAMARA MORDENTI |

Questo giorno due FEBBRAIO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. 152/06, art. 29-nonies - Bandini Casamenti S.r.l. - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a seguito di riesame con Determinazione dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021 per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, Via Gramadora n. 15/17/19. Modifica non sostanziale di AIA riguardante modifiche gestionali e variante in chiusura lavori edili completamento Via Gramadora n. 15.

LA DIRIGENTE

Visti:

- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 *“Norme in materia ambientale”*;
- la Legge Regionale n. 21 dell' 11 ottobre 2004 *“Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”*, che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015, *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”* con la quale dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 810 del 03.05.2011 che ritiene inapplicabile la trasmissione attraverso il SUAP per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *“Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”*;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20.04.2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- l'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 che dispone:
 - *“il Gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate”*;

Dato atto che con Delibera di Giunta Regionale n. 2242/2021 del 27.12.2021 è stato approvato il *“Provvedimento autorizzatorio unico comprensivo del provvedimento di VIA relativo al progetto “introduzione di una nuova attività R12 di trattamento rifiuti e annessione di nuovi capannoni presso impianto esistente”* localizzato nel Comune di Forlì (FC) proposto dalla società Bandini Casamenti S.r.l.” che ha ricompreso il riesame dell'AIA con riferimento alle BATc stabilite con decisione di esecuzione UE 2018/1147 relative al trattamento rifiuti di cui alle categorie 5.1, 5.3, 5.5 e 6.11 dell'allegato VIII della parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., rilasciato con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021, aggiornata con:

- Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-664 del 29.12.2021;
- Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-2582 del 18.05.2023;

Vista la comunicazione di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata, attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA, da parte di **Bandini Casamenti S.r.l.** in data 06.10.2023, acquisita al prot. n. PG/2023/170053 del 06.10.2023, avente ad oggetto quanto segue:

1. aggiornamento procedura gestione codici a specchio e pericolosi con riferimento Linea Guida SNPA 41/2022 (Rev. 5 del 28.09.2023);

2. aggiornamento piano di gestione aree impermeabili scoperte per i civici 15 e 17 di Via Gramadora con specifica procedura per il carico/scarico dei rifiuti pericolosi anche infiammabili al civico 17;
3. richiesta di autorizzazione nuovi codici rifiuti pericolosi e non per le operazioni R13 e D15 in allegato A, B e C ed eliminazione dell'Allegato D, per spostamento dell' unico codice in esso presente, l'EER 191202, nell' Allegato B, relativo ai rifiuti indirizzati alle operazioni D15-R13;
4. aggiornamento planimetrie per inserimento depositi temporanei rifiuti prodotti e per modifiche previste in chiusura lavori per civico 15 (nuovo accesso stradale e pavimentazione) oltre a segnalazione depositi materiali e materie non specificati in precedenza;
5. realizzazione servizi igienici per fabbricato civico 15;
6. inserimento del codice EER 030308 nell' Allegato C e nel protocollo di gestione End Of Waste (EOW) ai sensi del DM n. 188 del 22/09/2020;
7. modifica protocollo EOW EPS a seguito di variazione della planimetria 3D;

Vista la nota prot. n. PG/2023/173792 del 12.10.2023, con cui Arpae ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento che la modifica di cui trattasi ricade nella fattispecie di modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell' AIA, descritta all'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 e al punto 1.2.1 della Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.08.2008;

Considerato che, con la medesima nota di cui al capoverso precedente:

- è stato chiesto al Comune di Forlì e all'AUSL Romagna - DSP di Forlì di far pervenire, entro il 05.11.2023, eventuali pareri di competenza in merito alla comunicazione in oggetto, ovvero eventuali richieste di documentazione integrativa, qualora necessaria per completare l'istruttoria;
- è stato comunicato che, allo scadere del termine indicato al punto precedente, in assenza di diverse indicazioni fornite dagli Enti in indirizzo, si sarebbe considerato acquisito l'assenso senza prescrizioni alla modifica non sostanziale proposta da Bandini Casamenti S.r.l.;

Precisato che in data 16.10.2023, nota prot. n. PG/2023/175223, questo Servizio ha inviato una nota di richiesta di rapporto istruttorio al Servizio Territoriale di Arpae di Forlì-Cesena;

Dato atto che per la modifica di AIA richiesta si è ritenuto non applicabile il punto B.2.60 dell'allegato B.2 della Legge Regionale 20 Aprile 2018, n. 4, ovvero il progetto di modifica non necessita di essere sottoposto alla Verifica di Assoggettabilità (Screening);

Vista la nota registrata al prot. n. PG/2023/185925 del 02.11.2023, con cui la AUSL Romagna - DSP di Forlì ha inviato ad Arpae una comunicazione di richiesta di integrazioni per l'inoltro alla ditta, recante quanto di seguito riportato:

"In relazione alla modifica non sostanziale di AIA riguardante modifiche gestionali e variante in chiusura lavori edili completamento Via Gramadora n. 15 della ditta BANDINI-CASAMENTI S.r.l. pervenuta in data 12/10/2023 ns. prot. 2023/0270397/A, in particolare per quanto attiene ai punti:

2. aggiornamento piano di gestione aree impermeabili scoperte per i civici 15 e 17 di Via Gramadora con specifica procedura per il carico/scarico dei rifiuti pericolosi anche infiammabili al civico 17;

5. aggiornamento planimetrie per inserimento depositi temporanei rifiuti prodotti e per modifiche previste in chiusura lavori per civico 15 (nuovo accesso stradale e pavimentazione) oltre a segnalazione depositi materiali e materie non specificati in precedenza;

6. realizzazione servizi igienici per fabbricato civico 15;

al fine di poter esprimere un parere di specifica competenza si richiedono le seguenti integrazioni:

Consultata la documentazione disponibile sul PORTALE A.I.A. DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA relativa all'istanza di cui all'oggetto, si chiede ad ARPAE che la ditta:

- *riferisca degli aggiornamenti in merito all'attivazione del trituratore nelle posizioni in P1 e P3 e, di conseguenza, in merito ai rilievi fonometrici da effettuare (prescrizioni 1, 2 e 3 riportate al punto b della DGR n. 2242/2021 relativa alla VIA);*
- *integri la DOIMA in base alla prescrizione 2 riportata al punto b della DGR n. 2242/2021 relativa alla*

VIA, in relazione all'attività del trituratore nella posizione denominata P2. La prescrizione infatti, per quanto riguarda la misurazione del rumore residuo, recita "I rilievi dovranno essere effettuati in continuo ed avere una durata non inferiore alle 3 ore nel periodo di riferimento diurno": A differenza di quanto prescritto, i rilievi riportati a pag. 13 della DOIMA allegata all'istanza AIA sono invece di 2 ore;

- sostituisca le planimetrie riportate a pag. 33 E 34 della DOIMA che risultano essere illeggibili";

Vista la nota registrata al prot. n. PG/2023/190828 del 09.11.2023, con cui il Servizio Territoriale di Arpaè ha comunicato la necessità di acquisire documentazione integrativa al fine di poter completare l'istruttoria;

"Valutata la documentazione prodotta con la domanda di modifica non sostanziale citata, ai fini dell'espressione del parere istruttorio richiesto, si richiedono le seguenti integrazioni relativamente ai punti di modifica enumerati dalla Ditta:

A.1.1. Aggiornamento procedura gestione codici a specchio

In riferimento al documento "Procedura Gestione codici EER a specchio e RAEE_rev_05", al paragrafo "4.1 RIFIUTI CON CODICE EER A SPECCHIO" si riporta il seguente estratto delle "Linee guida sulla classificazione dei rifiuti - Delibera n.105/2021": "I rifiuti identificati da voci specchio devono essere sottoposti a ulteriori valutazioni al fine di individuare il pertinente codice dell'elenco europeo dei rifiuti. La conoscenza della composizione di un rifiuto può essere ottenuta attraverso diversi metodi, applicando uno schema procedurale basato:

- sulla conoscenza del processo o dell'attività di origine;
- sull'utilizzo delle informazioni contenute nei documenti di accompagnamento del prodotto divenuto rifiuto (ad esempio, schede di sicurezza);
- sul ricorso a banche dati sulle analisi dei rifiuti;
- sull'effettuazione di analisi chimico-fisiche."

al fine di giustificare la non necessità di ricevere da parte del produttore la «dichiarazione di non pericolosità del rifiuto» e soprattutto l'«analisi di classificazione del rifiuto».

Del suddetto estratto è stato però omesso l'epilogo, che porta invece ad opposte conclusioni: "In linea generale l'adeguata conoscenza della composizione di un rifiuto si ottiene dalla combinazione delle diverse informazioni ottenibili dall'applicazione delle modalità riportante nei punti elencati."

Si ritiene più corretto quindi prevedere la «dichiarazione di non pericolosità del rifiuto» e l'«analisi di classificazione del rifiuto» come necessarie ed aggiuntive rispetto alla «scheda descrittiva del rifiuto» e alla/e «scheda/e dati di sicurezza» per tutti i rifiuti non RAEE non pericolosi con codice a specchio.

Per quanto riguarda i RAEE non pericolosi con codice a specchio, nel caso di difficoltà oggettive, o di costi difficilmente sostenibili per l'effettuazione dell'«analisi di classificazione del rifiuto», potrà esserne giustificata l'assenza da parte del produttore all'interno della «dichiarazione di non pericolosità del rifiuto» tramite esaustive argomentazioni.

Inoltre, al paragrafo "3.2 ANALISI DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO" non si condivide l'eliminazione del punto "eventuali controlli a campione svolti nel corso dell'anno sulla stessa tipologia di rifiuti prodotti/conferiti dalla stessa azienda", anche perché le Condizioni dell'AIA vigenti prevedono al paragrafo "D3.4.9 Monitoraggio e Controllo Rifiuti" controlli a campione da parte del Gestore anche sui rifiuti con codice non a specchio.

Parimenti non si condivide l'eliminazione del capitolo "6. CAMPIONAMENTO DEI CONFERIMENTI".

Sulla base di quanto sopra riportato, si chiede modificare di conseguenza il documento "Procedura Gestione codici EER a specchio e RAEE_rev_05".

A.1.2. Aggiornamento piano gestione aree impermeabili

Allegare alla Relazione invarianza idraulica un elaborato grafico nel quale siano indicati i pozzetti (e relative dimensioni) e le tubazioni (e relative dimensioni) presi in considerazione per i calcoli ed una sezione della vasca di laminazione con i punti immissione ed emissione.

Specificare se la tenda retraibile di cui al civico 17 è dotata di anemometro; in tal caso, specificare la soglia della velocità del vento oltre la quale la tenda si richiude automaticamente.

Ripresentare la Rev. 5 dell'ALL5_MO - Piano di Gestione acque meteoriche evidenziando in grigio tutte

le modifiche apportate rispetto alla revisione approvata, in particolare quelle relative alla tenda retraibile.

A.1.3. Richiesta inserimento codici EER in Allegato A - B - C (R13-D15)

Per quanto riguarda i rifiuti pericolosi e non pericolosi che si chiede di inserire rispettivamente negli Allegati A e B, per ogni codice EER per cui si è scelto di non applicare il presidio di contenimento, indicarne la motivazione collegandola alla natura del rifiuto atteso, in particolare per i codici EER 160303 rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose e EER 160305* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose, anche in considerazione del fatto che per i relativi codici a specchio EER 160304 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 e EER 160306 rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 è stato previsto il bacino di contenimento.*

Specificare inoltre se le modifiche apportate al protocollo di gestione end of waste di carta e cartone nella Rev. 03 di settembre 2023 rispetto a quella approvata siano esclusivamente quelle evidenziate in rosso.

A.1.4. Aggiornamento planimetrie

Correggere l'Allegato 3B - Planimetria dell'impianto (rete idrica) - Rev 13 09-2023, in quanto nello stesso non sono rappresentate:

- la rete delle acque meteoriche, le pendenze e le caditoie del piazzale sul lato ovest del fabbricato al civico 17;*
- la pendenza delle tubazioni di collegamento alla vasca di laminazione.*

Correggere l'Allegato 3D - Planimetria dell'impianto (aree deposito materie - sostanze e rifiuti) - Rev 24 09-2023, in quanto nello stesso il deposito temporaneo legno EER 191207, nei pressi dello spigolo Nord-Est del fabbricato al civico 17, risulta occupare un'area dedicata allo stoccaggio di End of Waste, secondo quanto previsto nell'Allegato 3B - Planimetria dell'impianto (rete idrica) - Rev 13 09-2023.

Correggere l'Allegato 3E - Planimetria flussi rifiuti - Rev 03 09-2023, in quanto nello stesso non sono rappresentati i flussi di rifiuti che alimentano i depositi temporanei.

A.1.5. Modifica protocollo EoW EPS a seguito di variazione planimetria 3 D

Ripresentare la Rev. 05 del protocollo di gestione end of waste di EPS evidenziando in rosso tutte le modifiche apportate rispetto alla revisione approvata.”;

Tenuto conto che con nota prot. n. PG/2023/193934 del 15.11.2023, il SAC di questa Agenzia ha inviato alla ditta la richiesta di integrazioni documentali;

Considerato che, con la nota di cui al capoverso precedente, sono stati contestualmente sospesi i tempi del procedimento e sono stati concessi al proponente 30 giorni per adempiere alla richiesta di integrazioni documentali;

Vista la nota acquisita al prot. n. PG/2023/214649 del 18.12.2023, con cui la scrivente Agenzia ha ricevuto comunicazione del caricamento sul portale IPCC-AIA, da parte della ditta, della risposta alla richiesta integrazioni;

Considerato che questa Agenzia, con nota prot. n. PG/2023/215712 del 19.12.2023, ha comunicato agli enti coinvolti nel procedimento l'avvenuto caricamento sul portale IPCC-AIA, da parte della ditta, delle integrazioni documentali e ha richiesto agli stessi enti l'espressione di eventuali controdeduzioni o pareri di competenza entro il 29.12.2023;

Vista la nota acquisita al prot. n. PG/2023/218628 del 22.12.2023, con cui il Servizio Territoriale di questa Agenzia ha comunicato l'impossibilità di esprimere il parere di competenza in merito alla modifica non sostanziale presentata dal gestore, indicando i motivi ostativi come di seguito riportato:

“Vista la richiesta di parere istruttorio (PG/2023/215712 del 19/12/2023);

Relativamente alla documentazione integrativa presentata, non è possibile esprimere parere, in quanto nel documento «2023_0938_modifiche settembre_integrazioni» di presentazione della stessa documentazione, si fa riferimento al recepimento di richieste a cui non la Ditta non ha effettivamente ottemperato e/o a documentazione allegata che risulta mancante. Nello specifico, si rileva quanto segue:

- nell'«Elaborato Grafico allegato alla Relazione Invarianza Idraulica» non è presente la sezione della vasca di laminazione con i punti immissione ed emissione;*

- non sono stati presentati gli Allegati A e B dell'«ALLEGATO 2 – ELENCO CODICI EER TRATTATI NELL'INSTALLAZIONE» “con riportati i presidi e le motivazioni che portano all'uso del bacino di contenimento o no”;
- nell'elaborato «Allegato 3B - Planimetria dell'impianto (rete idrica) - Rev 14 12-2023» non è stata indicata la pendenza della tubazione di collegamento alla vasca di laminazione;
- non è stato corretto l'elaborato «Allegato 3D - Planimetria dell'impianto (aree deposito materie - sostanze e rifiuti)» relativamente al deposito temporaneo legno EER 191207, nei pressi dello spigolo Nord-Est del fabbricato al civico 17, che occupava un'area dedicata allo stoccaggio di End of Waste, bensì è stato modificato l'elaborato «Allegato 3B - Planimetria dell'impianto (rete idrica)», sostituendo il “Deposito EoW” con un “Deposito Rifiuti”, in un'area servita dalla “Rete acque meteoriche non contaminate” piuttosto che dalla “Rete acque reflue di dilavamento”.

Si evidenzia inoltre che i documenti «Procedura Gestione codici a specchio e RAEE», «ALL5_MO - Piano di Gestione acque meteoriche» e «Protocollo end of waste RIFIUTI DI PLASTICA a base di EPS POLISTIROLO», modificati e presentati in sede di integrazione, riportano i medesimi numeri di revisione e data dei documenti presentati in prima istanza; ciò può senza dubbio essere fonte di confusione ed inconvenienti futuri.”;

Vista la nota del 27.12.2023, registrata al prot. n. PG/2023/219833 con cui questo SAC ha comunicato a Bandini Casamenti S.r.l., ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in oggetto, come sopra riportati;

Dato atto che la ditta, con nota del 12.01.2024, acquisita al prot. n. PG/2024/6108, ha trasmesso le proprie osservazioni relativamente ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

Considerato che questa Agenzia, con nota prot. n. PG/2024/6632 del 15.01.2024, ha comunicato agli enti coinvolti nel procedimento l'avvenuta presentazione da parte della Bandini Casamenti S.r.l. delle osservazioni all'art. 10-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.; nella stessa nota è stato specificato che i tempi del procedimento riprendono a decorrere dal 22.01.2024 (dopo 10 gg dalla presentazione delle osservazioni da parte della ditta) e che pertanto il procedimento di modifica non sostanziale di AIA si deve concludere entro il 30.01.2024 (ossia entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, al netto delle sospensioni per integrazioni e preavviso diniego), ed è stato chiesto agli stessi enti l'espressione di eventuali pareri di competenza entro il 22.01.2024;

Vista la nota acquisita al prot. n. PG/2024/14816 del 25.01.2024, con cui il Servizio Territoriale di questa Agenzia ha espresso parere favorevole nel rispetto di prescrizioni, in merito alla modifica non sostanziale presentata dal gestore, come di seguito riportato:

“L'istanza di modifica non sostanziale di cui all'oggetto, acquisita con Ns. PG/2022/170053 del 06/10/2023, e le successive integrazioni acquisite con Ns. PG/2023/214649 del 18/12/2023 e PG/2024/6108 del 12/01/2024, sono inerenti alla richiesta delle seguenti modifiche:

1. Presentazione aggiornamento procedura gestione codici a specchio e pericolosi con riferimento Linea Guida SNPA Delibera n.105/2021 (Rev. 5 28.09.2023);
2. Presentazione aggiornamento piano di gestione aree impermeabili scoperte per i civici 15 e 17 di via Gramadora con specifica procedura per il carico/scarico dei rifiuti pericolosi anche infiammabili al civico 17;
3. Richiesta autorizzazione nuovi codici rifiuti pericolosi e non per le operazioni R13 e D15 in allegato A e B;
4. Aggiornamento planimetrie per inserimento depositi temporanei rifiuti prodotti e per modifiche previste in chiusura lavori per civico 15 (nuovo accesso stradale e pavimentazione) oltre a segnalazione depositi materiali e materie non specificati in precedenza;
5. Realizzazione servizi igienici per fabbricato civico 15;
6. Inserimento codice EER 030308 in protocollo end of waste ai sensi del DM 188 del 22/09/2020 e Allegato C;
7. Modifica protocollo EoW EPS a seguito di variazione planimetria 3D.

Vista la richiesta di parere istruttorio (PG/2024/6632 del 15/01/2024);

Relativamente ai punti sopra descritti (1,2,3,4,6,7) si esprime parere favorevole alle modifiche richieste. Per quanto esposto, si propone che le “LE CONDIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE” di AIA vigente (Rev. 02 del 23/12/2022) vengano modificate come di seguito.

ALLEGATO 1 - LE CONDIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Al paragrafo **A5 PLANIMETRIE E PROCEDURE OPERATIVE** devono essere sostituite le planimetrie di seguito elencate: Allegato 3A - Planimetria delle emissioni in atmosfera rev.01 del aprile 2023; Allegato 3B - Planimetria delle reti idriche rev. 12 del maggio 2023; Allegato 3C - Planimetria delle reti sorgenti sonore - Rev 03 dell'aprile 2023; Allegato 3D - Planimetria dei depositi – Rev. 23 del aprile 2023; Allegato 3E - Planimetria flussi rifiuti e materiali Rev. 02 del maggio 2023; Allegato 3F - Planimetria viabilità raggi di curvatura” Rev. 03 del maggio 2023. con le seguenti:

- Allegato 3A - Planimetria delle emissioni in atmosfera – rev.02 del settembre 2023;
- Allegato 3B - Planimetria delle reti idriche – rev.15 del gennaio 2024;
- Allegato 3C - Planimetria delle reti sorgenti sonore – rev.03 del settembre 2023;
- Allegato 3D - Planimetria dei depositi – rev.26 del gennaio 2024;
- Allegato 3E - Planimetria flussi rifiuti e materiali – rev.05 del gennaio 2024;
- Allegato 3F - Planimetria viabilità raggi di curvatura – rev.06 del gennaio 2024.

Sempre nel medesimo paragrafo, dovranno essere sostituiti:

- la “Procedura gestione codici a specchio – ALL3_MO Rev.4 del 28/01/2021” con la seguente “Procedura gestione codici a specchio – ALL3_MO Rev.6 del 13/12/2023”;
- il “Piano di gestione acque meteoriche – ALL.6” con il seguente “Piano di gestione acque meteoriche – ALL.5 Rev.5 del 13/12/2023”;
- il “Protocollo di gestione delle attività dell’impianto atte a garantire il rispetto dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto e la conformità dei prodotti (EoW) ottenuti (Disciplina EoW art.184 ter Dlgs.n.152/06 e ss.mm.ii. RIFIUTI DI PLASTICA a base di EPS POLISTIROLO Relazione Tecnico-Descrittiva Rev.04 Luglio 2021” con il seguente “Protocollo di gestione delle attività dell’impianto atte a garantire il rispetto dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto e la conformità dei prodotti (EoW) ottenuti (Disciplina EoW art.184 ter Dlgs.n.152/06 e ss.mm.ii. RIFIUTI DI PLASTICA a base di EPS POLISTIROLO – Rev.06 Dicembre 2023”;
- il “Protocollo di gestione delle attività dell’impianto atte a garantire il rispetto dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto e la conformità dei prodotti (EoW) ottenuti (Disciplina EoW art.184 ter Dlgs.n.152/06 e ss.mm.ii. relativo a CARTA e CARTONE Rev.02 Maggio 2023” con il seguente “Protocollo di gestione delle attività dell’impianto atte a garantire il rispetto dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto e la conformità dei prodotti (EoW) ottenuti (Disciplina EoW art.184 ter Dlgs.n.152/06 e ss.mm.ii. relativo a CARTA e CARTONE – Rev.03 Settembre 2023”.

Dovranno essere corrette come di seguito le prescrizioni:

46. L’operazione di recupero R3 dei rifiuti plastici costituiti da polistirene è finalizzata all’ottenimento di End of Waste costituiti da polistirene compattato “R PS-E C” e da polistirene macinato “R PS-E M” in conformità alla norma UNI 10667-12:2021 e al DM 05/02/1998. I rifiuti plastici costituiti da polistirene devono pertanto essere gestiti conformemente ~~al “Protocollo di gestione delle attività dell’impianto atte a garantire il rispetto dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto e la conformità dei prodotti (EoW) ottenuti (disciplina EoW art.184 ter Dlgs.152/06 e smi) Rifiuti di Plastica a base di EPS Polistirolo Rev.04 di Luglio 2021”~~ e a quanto previsto al paragrafo §D2.8.2. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dal Gestore tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000 secondo le modalità previste dall’art.4, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n.69 e inviata ad Arpa e Arpa Servizio Territoriale al termine del processo produttivo di ciascun lotto. Qualora il materiale non presenti i requisiti richiesti resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati.

78. La produzione di End of Waste polistirene deve avvenire conformemente al documento “PROTOCOLLO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’IMPIANTO ATTE A GARANTIRE IL RISPETTO DEI CRITERI DI CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO E LA CONFORMITÀ DEI PRODOTTI (EOW) OTTENUTI (DISCIPLINA EoW art. 184 ter D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.) - RIFIUTI DI PLASTICA a base di EPS POLISTIROLO **Rev.04” del Luglio 2021.**

81. I rifiuti dovranno essere stoccati nell'area dedicata di circa ~~25m x 15m~~ 130 m2 e con un'altezza media dei cumuli/pile di bancali di 3 metri massimo; il volume massimo stoccato di rifiuti in attesa di recupero è di ~~800-400~~ m3, pari a circa 400 200 tonnellate.

106. La produzione di End of Waste carta e cartone deve avvenire conformemente al documento "PROTOCOLLO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'IMPIANTO ATTE A GARANTIRE IL RISPETTO DEI CRITERI DI CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO E LA CONFORMITÀ DEI PRODOTTI (EOW) OTTENUTI (DISCIPLINA EoW art. 184 ter D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.) **Rev-01" del luglio 2021**, relativo a CARTA e CARTONE";

116. L'elenco dei codici EER ammissibili in entrata ed il riferimento normativo relativo alle loro caratteristiche sono riportati nella seguente tabella:

| Rifiuti in ingresso | |
|--|---|
| EER | Caratteristiche (riferimenti normativi) |
| <p>03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati</p> <p>150101 imballaggi in carta e cartone</p> <p>150106 imballaggi in materiali misti</p> <p>191201 carta e cartone</p> <p>200101 carta e cartone</p> | DM 188/2020 |

Si ricorda di procedere alle modifiche della Sezione C (di competenza SAC) con riferimento alle nuove informazioni contenute nella presente Modifica Non Sostanziale.

ALLEGATO 2 – ELENCO CODICI EER TRATTATI NELL'INSTALLAZIONE

Per quanto riguarda i presidi di contenimento proposti dalla Ditta, si ritiene che, relativamente ai codici elencati in:

- Allegato A: per i nuovi codici di rifiuti pericolosi richiesti debba essere previsto un bacino di contenimento laddove necessario, a prescindere dallo stato fisico del rifiuto in ingresso, al fine di prevenire possibili errori nella gestione di tali rifiuti; per i codici non oggetto di richiesta di modifica, il contenimento debba rimanere quello ad oggi previsto in autorizzazione;
- Allegato B: per i codici non oggetto di richiesta di modifica il contenimento debba rimanere quello ad oggi previsto in autorizzazione. Gli Allegati A, B e C dovranno quindi essere sostituiti con i seguenti:

Allegato A

| ALLEGATO A – Elenco rifiuti <u>pericolosi</u> destinati alle operazioni D15 e R13 | | | |
|---|---|--|------|
| EER | Descrizione | Contenimento | Note |
| 03 01 04* | segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose | | |
| 04 02 14* | rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici | | |
| 06 03 15* | ossidi metallici contenenti metalli pesanti | | |
| 08 01 11* | pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | bacino di contenimento in HDPE o vetroresina | |
| 08 01 19* | sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | bacino di contenimento in HDPE o vetroresina | |

ALLEGATO A – Elenco rifiuti pericolosi destinati alle operazioni D15 e R13

| EER | Descrizione | Contenimento | Note |
|------------|--|---|-------------|
| 08 01 21* | residui di pittura o di sverniciatori | <i>bacino di contenimento in HDPE o vetroresina</i> | |
| 08 03 12* | scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose | <i>bacino di contenimento in HDPE o vetroresina</i> | |
| 08 03 17* | toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose | <i>bacino di contenimento in HDPE o vetroresina</i> | |
| 08 04 09* | adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | <i>bacino di contenimento in HDPE o vetroresina</i> | |
| 08 04 15* | <i>rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose</i> | <i>bacino di contenimento in HDPE o vetroresina</i> | |
| 09 01 11* | macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 | <i>bacino di contenimento in HDPE o vetroresina</i> | |
| 10 11 11* | rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici) | | |
| 10 12 09* | <i>rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose</i> | | |
| 12 01 09* | emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni | <i>bacino di contenimento in HDPE o vetroresina</i> | |
| 12 01 12* | cere e grassi esauriti | <i>bacino di contenimento in HDPE o vetroresina</i> | |
| 12 01 14* | <i>fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose</i> | <i>bacino di contenimento in HDPE o vetroresina</i> | |
| 12 01 16* | residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose | | |
| 12 01 18* | <i>fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli</i> | <i>bacino di contenimento in HDPE o vetroresina</i> | |
| 12 01 19* | <i>oli per macchinari, facilmente biodegradabili</i> | <i>bacino di contenimento in HDPE o vetroresina</i> | |
| 12 01 20* | <i>corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose</i> | | |
| 12 03 01* | soluzioni acquose di lavaggio | <i>bacino di contenimento in HDPE o vetroresina</i> | |
| 13 01 10* | <i>oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati</i> | <i>bacino di contenimento in HDPE o vetroresina</i> | |
| 13 01 13* | <i>altri oli per circuiti idraulici</i> | <i>bacino di contenimento in HDPE o vetroresina</i> | |
| 13 02 05* | scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati | <i>bacino di contenimento in HDPE o vetroresina</i> | |
| 13 07 01* | <i>olio combustibile e carburante diesel</i> | <i>bacino di contenimento in HDPE o vetroresina</i> | |

ALLEGATO A – Elenco rifiuti pericolosi destinati alle operazioni D15 e R13

| EER | Descrizione | Contenimento | Note |
|------------|---|---|-------------|
| 13 07 03* | altri carburanti (comprese le miscele) | <i>bacino di contenimento in HDPE o vetroresina</i> | |
| 13 02 08* | altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione | <i>bacino di contenimento in HDPE o vetroresina</i> | |
| 13 08 02* | altre emulsioni | <i>bacino di contenimento in HDPE o vetroresina</i> | |
| 14 06 02* | altri solventi e miscele di solventi, alogenati | <i>bacino di contenimento in HDPE o vetroresina</i> | |
| 14 06 03* | altri solventi e miscele di solventi | <i>bacino di contenimento in HDPE o vetroresina</i> | |
| 14 06 05* | fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi | <i>bacino di contenimento in HDPE o vetroresina</i> | |
| 15 01 10* | imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze | | |
| 15 01 11* | imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti | | |
| 15 02 02* | assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose | <i>bacino di contenimento in HDPE o vetroresina</i> | |
| 16 01 07* | filtri dell'olio | | |
| 16 01 13* | liquidi per freni | <i>bacino di contenimento in HDPE o vetroresina</i> | |
| 16 01 14* | liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose | <i>bacino di contenimento in HDPE o vetroresina</i> | |
| 16 01 21* | componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14 | <i>bacino di contenimento in HDPE o vetroresina</i> | |
| 16 02 09* | trasformatori e condensatori contenenti PCB | <i>bacino di contenimento in HDPE o vetroresina</i> | |
| 16 02 10* | apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09 | <i>bacino di contenimento in HDPE o vetroresina</i> | |
| 16 02 11* | apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC | | |
| 16 02 13* | apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (Nota ufficiale) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 (Nota ufficiale) Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi ecc. | <i>bacino di contenimento in HDPE o vetroresina</i> | RAEE |
| 16 02 15* | componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso | <i>bacino di contenimento in HDPE o vetroresina</i> | RAEE |

ALLEGATO A – Elenco rifiuti pericolosi destinati alle operazioni D15 e R13

| EER | Descrizione | Contenimento | Note |
|------------|---|---|-------------|
| 16 03 03* | <i>rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose</i> | <i>bacino di contenimento in HDPE o vetroresina</i> | |
| 16 03 05* | <i>rifiuti organici contenenti sostanze pericolose</i> | <i>bacino di contenimento in HDPE o vetroresina</i> | |
| 16 05 04* | <i>gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose</i> | | |
| 16 05 06* | <i>sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio</i> | <i>bacino di contenimento in HDPE o vetroresina</i> | |
| 16 06 01* | <i>batterie al piombo</i> | <i>bacino di contenimento in HDPE o vetroresina</i> | |
| 16 06 02* | <i>batterie al nichel cadmio</i> | <i>bacino di contenimento in HDPE o vetroresina</i> | |
| 16 06 06* | <i>elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata</i> | <i>bacino di contenimento in HDPE o vetroresina</i> | |
| 16 11 05* | <i>rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose</i> | | |
| 17 01 06* | <i>miscugli o frazioni di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose</i> | | |
| 17 02 04* | <i>vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati</i> | | |
| 17 03 01* | <i>miscele bituminose contenenti catrame di carbone</i> | <i>bacino di contenimento in HDPE o vetroresina</i> | |
| 17 04 09* | <i>rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose</i> | | |
| 17 04 10* | <i>cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose</i> | <i>bacino di contenimento in HDPE o vetroresina</i> | |
| 17 06 01* | <i>materiali isolanti contenenti amianto</i> | | |
| 17 06 03* | <i>altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose</i> | | |
| 17 06 05* | <i>materiali da costruzione contenenti amianto</i> | | |
| 17 08 01* | <i>materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose</i> | | |
| 17 09 03* | <i>altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose</i> | | |
| 19 12 11* | <i>altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose</i> | | |
| 20 01 13* | <i>solventi</i> | <i>bacino di contenimento in HDPE o vetroresina</i> | |
| 20 01 14* | <i>acidi</i> | <i>bacino di contenimento in HDPE o vetroresina</i> | |

ALLEGATO A – Elenco rifiuti pericolosi destinati alle operazioni D15 e R13

| EER | Descrizione | Contenimento | Note |
|------------|---|--|-------------|
| 20 01 15* | sostanze alcaline | bacino di contenimento in HDPE o vetroresina | |
| 20 01 19* | pesticidi | bacino di contenimento in HDPE o vetroresina | |
| 20 01 21* | tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio | | |
| 20 01 23* | apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi | | |
| 20 01 27* | vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose | bacino di contenimento in HDPE o vetroresina | |
| 20 01 29* | detergenti, contenenti sostanze pericolose | bacino di contenimento in HDPE o vetroresina | |
| 20 01 35* | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (Nota ufficiale) (Nota ufficiale) Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi ecc. | | |
| 20 01 37* | legno, contenente sostanze pericolose | | |

Allegato B

ALLEGATO B – Elenco rifiuti non pericolosi destinati alle operazioni D15 e R13

| EER | Descrizione | Contenimento | Note |
|------------|--|--|-------------|
| 02 01 04 | rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) | | |
| 02 01 10 | rifiuti metallici | | |
| 02 03 04 | scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione | | |
| 02 07 04 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | | |
| 03 01 01 | scarti di corteccia e sughero | | |
| 03 01 05 | segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 | | |
| 03 03 07 | scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone | | |
| 03 03 08 | scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati | | |
| 03 03 09 | fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio | bacino di contenimento in HDPE o vetroresina | |

ALLEGATO B – Elenco rifiuti non pericolosi destinati alle operazioni D15 e R13

| EER | Descrizione | Contenimento | Note |
|------------|---|--|-------------|
| 03 03 10 | scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica | | |
| 03 03 11 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10 | bacino di contenimento in HDPE o vetroresina | |
| 04 01 08 | rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo | | |
| 04 01 09 | rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura | | |
| 04 02 09 | rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) | | |
| 04 02 15 | rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14 | | |
| 04 02 21 | rifiuti da fibre tessili grezze | | |
| 04 02 22 | rifiuti da fibre tessili lavorate | | |
| 06 03 16 | ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15 | | |
| 07 02 13 | rifiuti plastici | | |
| 08 01 12 | pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11 | bacino di contenimento in HDPE o vetroresina | |
| 08 01 20 | sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19 | bacino di contenimento in HDPE o vetroresina | |
| 08 02 01 | polveri di scarti di rivestimenti | bacino di contenimento in HDPE o vetroresina | |
| 08 03 08 | rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro | bacino di contenimento in HDPE o vetroresina | |
| 08 03 18 | toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 | bacino di contenimento in HDPE o vetroresina | |
| 08 03 13 | scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12 | bacino di contenimento in HDPE o vetroresina | |
| 08 04 10 | adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09 | bacino di contenimento in HDPE o vetroresina | |
| 08 04 16 | rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15 | bacino di contenimento in HDPE o vetroresina | |
| 09 01 07 | carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento | bacino di contenimento in HDPE o vetroresina | |
| 09 01 08 | carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento | | |
| 09 01 10 | macchine fotografiche monouso senza batterie | | |
| 09 01 12 | macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11 | | |

ALLEGATO B – Elenco rifiuti non pericolosi destinati alle operazioni D15 e R13

| EER | Descrizione | Contenimento | Note |
|------------|---|---------------------|-------------|
| 10 01 01 | <i>ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)</i> | | |
| 10 01 17 | <i>ceneri leggere prodotte dal coinceinerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16</i> | | |
| 10 02 10 | <i>scaglie di laminazione</i> | | |
| 10 11 03 | <i>scarti di materiali in fibra a base di vetro</i> | | |
| 10 11 05 | <i>polveri e particolato</i> | | |
| 10 11 12 | <i>rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11</i> | | |
| 10 12 03 | <i>polveri e particolato</i> | | |
| 12 01 01 | <i>limatura e trucioli di metalli ferrosi</i> | | |
| 12 01 02 | <i>polveri e particolato di metalli ferrosi</i> | | |
| 12 01 03 | <i>limatura e trucioli di metalli non ferrosi</i> | | |
| 12 01 04 | <i>polveri e particolato di metalli non ferrosi</i> | | |
| 12 01 05 | <i>limatura e trucioli di materiali plastici</i> | | |
| 12 01 13 | <i>rifiuti di saldatura</i> | | |
| 12 01 15 | <i>fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14</i> | | |
| 12 01 17 | <i>residui di materiale di sabbiatura, diverso da quelli di cui alla voce 12 01 16</i> | | |
| 12 01 21 | <i>corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce</i> | | |
| 15 01 01 | <i>imballaggi in carta e cartone</i> | | |
| 15 01 02 | <i>imballaggi in plastica</i> | | |
| 15 01 03 | <i>imballaggi in legno</i> | | |
| 15 01 04 | <i>imballaggi metallici</i> | | |
| 15 01 05 | <i>imballaggi compositi</i> | | |
| 15 01 06 | <i>imballaggi in materiali misti</i> | | |

ALLEGATO B – Elenco rifiuti non pericolosi destinati alle operazioni D15 e R13

| EER | Descrizione | Contenimento | Note |
|------------|---|--|-------------|
| 15 01 07 | imballaggi in vetro | | |
| 15 01 09 | imballaggi in materia tessile | | |
| 15 02 03 | assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 | | |
| 16 01 03 | pneumatici fuori uso | | |
| 16 01 12 | <i>pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11</i> | | |
| 16 01 15 | <i>liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14</i> | | |
| 16 01 17 | metalli ferrosi | | |
| 16 01 18 | metalli non ferrosi | | |
| 16 01 19 | plastica | | |
| 16 01 20 | vetro | | |
| 16 01 22 | <i>componenti non specificati altrimenti</i> | | |
| 16 02 14 | apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 | bacino di contenimento in HDPE o vetroresina | RAEE |
| 16 02 16 | componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 | bacino di contenimento in HDPE o vetroresina | RAEE |
| 16 03 04 | <i>rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03</i> | | |
| 16 03 06 | <i>rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05</i> | | |
| 16 06 04 | batterie alcaline (tranne 16 06 03) | bacino di contenimento in HDPE o vetroresina | |
| 16 06 05 | altre batterie ed accumulatori | bacino di contenimento in HDPE o vetroresina | |
| 16 10 02 | rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01 | | |
| 16 11 06 | rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05 | | |
| 17 01 01 | cemento | | |
| 17 01 02 | mattoni | | |
| 17 01 03 | mattonelle e ceramiche | | |

ALLEGATO B – Elenco rifiuti non pericolosi destinati alle operazioni D15 e R13

| EER | Descrizione | Contenimento | Note |
|------------|--|---------------------|-------------|
| 17 01 07 | <i>miscugli o di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06</i> | | |
| 17 02 01 | <i>legno</i> | | |
| 17 02 02 | <i>vetro</i> | | |
| 17 02 03 | <i>plastica</i> | | |
| 17 03 02 | <i>miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01</i> | | |
| 17 04 01 | <i>rame, bronzo, ottone</i> | | |
| 17 04 02 | <i>alluminio</i> | | |
| 17 04 03 | <i>piombo</i> | | |
| 17 04 04 | <i>zinco</i> | | |
| 17 04 05 | <i>ferro e acciaio</i> | | |
| 17 04 06 | <i>stagno</i> | | |
| 17 04 07 | <i>metalli misti</i> | | |
| 17 04 11 | <i>cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10</i> | | |
| 17 06 04 | <i>materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03</i> | | |
| 17 08 02 | <i>materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01</i> | | |
| 17 09 04 | <i>rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03</i> | | |
| 18 01 04 | <i>rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)</i> | | |
| 19 01 02 | <i>materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti</i> | | |
| 19 10 01 | <i>rifiuti di ferro e acciaio</i> | | |
| 19 10 02 | <i>rifiuti di metalli non ferrosi</i> | | |
| 19 12 01 | <i>carta e cartone</i> | | |

ALLEGATO B – Elenco rifiuti non pericolosi destinati alle operazioni D15 e R13

| EER | Descrizione | Contenimento | Note |
|------------|--|---------------------|-------------|
| 19 12 02 | metalli ferrosi | | |
| 19 12 03 | metalli non ferrosi | | |
| 19 12 04 | plastica e gomma | | |
| 19 12 05 | vetro | | |
| 19 12 07 | legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 | | |
| 19 12 08 | prodotti tessili | | |
| 19 12 12 | altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 | | |
| 20 01 01 | carta e cartone | | |
| 20 01 02 | vetro | | |
| 20 01 10 | abbigliamento | | |
| 20 01 11 | prodotti tessili | | |
| 20 01 36 | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 | | |
| 20 01 38 | legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 | | |
| 20 01 39 | plastica | | |
| 20 01 40 | metallo | | |
| 20 03 01 | rifiuti urbani non differenziati | | |
| 20 03 06 | rifiuti della pulizia delle fognature | | |
| 20 03 07 | rifiuti ingombranti | | |

Allegato C**ALLEGATO C – Elenco rifiuti non pericolosi destinati alle operazioni R13 e R3**

| EER | Descrizione | Contenimento | Note |
|------------|---|---------------------|-------------|
| 02 01 04 | rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) | | |

| ALLEGATO C – Elenco rifiuti <u>non pericolosi</u> destinati alle operazioni R13 e R3 | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
| EER | Descrizione | Contenimento | Note |
| 03 03 08 | <i>scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati</i> | | |
| 07 02 13 | <i>rifiuti plastici</i> | | |
| 12 01 05 | <i>limatura e trucioli di materiali plastici</i> | | |
| 15 01 01 | <i>imballaggi in carta e cartone</i> | | |
| 15 01 02 | <i>imballaggi in plastica</i> | | |
| 15 01 06 | <i>imballaggi in materiali misti</i> | | |
| 17 02 03 | <i>plastica</i> | | |
| 19 12 01 | <i>carta e cartone</i> | | |
| 19 12 04 | <i>plastica e gomma</i> | | |
| 20 01 01 | <i>carta e cartone</i> | | |
| 20 01 39 | <i>plastica</i> | | |

[...];

Vista la nota acquisita al prot. n. PG/2024/15609 del 26.01.2024, con cui la AUSL Romagna - DSP di Forlì ha espresso parere favorevole con la seguente precisazione riferita al cumulo relativo al deposito temporaneo di legno (EER 191207):

“Premesso quanto riportato nella Circolare Ministeriale recante “Linee Guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” del 21/01/2019 (“qualora lo stoccaggio dei rifiuti avvenga in cumuli, le altezze di abbancamento siano commisurate alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità”; ai fini della sicurezza è opportuno limitare le altezze di abbancamento a 3 mt”) e premesso che la stabilità dei cumuli stessi dipende non solo dall'altezza massima, ma anche da altri fattori contestuali (angolo di attrito interno; rapporto tra altezza massima e lato minore della base dei cumuli : l'altezza massima non deve mai superare la meta' del lato minore della base; capacità di resistenza e stato di manutenzione dei sistemi di perimetrazione e separazione dei cumuli), si raccomanda: l'adozione di tutte le azioni e gli accorgimenti atti a evitare l'interferenza dei cumuli con i percorsi di utenti e lavoratori e la verifica dei parametri di stabilità, citati in premessa, dei cumuli stessi.”

Ritenuto pertanto congruo, alla luce dei pareri espressi, accogliere la modifica non sostanziale di AIA (proposta dal gestore attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA avvenuto in data 06.10.2023) acquisita al prot. n. PG/2023/170053 del 06.10.2023;

Precisato che la realizzazione dei servizi igienici per il fabbricato civico 15 dà luogo ad uno scarico di acque reflue domestiche con recapito in pubblica fognatura che risulta soggetto a semplice comunicazione di allacciamento da inviare al Gestore del Servizio Idrico Integrato e al Comune

competente per territorio con le modalità indicate dal regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato e/o dallo stesso Comune;

Specificato che la precisazione inviata dalla AUSL Romagna - DSP di Forlì di cui sopra è stata recepita nel documento di AIA attraverso l'inserimento della prescrizione n. 57 bis, come di seguito riportato:

57 bis. In merito al cumulo relativo al deposito temporaneo di rifiuti di legno, codice EER 191207, posizionato in prossimità del trituratore, premesso quanto riportato nella Circolare Ministeriale recante "Linee Guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" del 21/01/2019 ("qualora lo stoccaggio dei rifiuti avvenga in cumuli, le altezze di abbancamento siano commisurate alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità; ai fini della sicurezza è opportuno limitare le altezze di abbancamento a 3 m") e premesso che la stabilità dei cumuli stessi dipende non solo dall'altezza massima, ma anche da altri fattori contestuali quali angolo di attrito interno, rapporto tra altezza massima e lato minore della base dei cumuli (l'altezza massima non deve mai superare la metà del lato minore della base), capacità di resistenza e stato di manutenzione dei sistemi di perimetrazione e separazione dei cumuli, devono essere poste in atto tutte le azioni e gli accorgimenti atti a evitare l'interferenza dei cumuli con i percorsi di utenti e lavoratori e la verifica dei parametri di stabilità, sopra citati, dei cumuli stessi.

Vista la nota inviata da questo SAC a Bandini Casamenti S.r.l., prot. n. PG/2023/141754 del 17.08.2023, relativa ad **Adempimenti documentali post autorizzazione**, in cui si specificava che nel corso della prima modifica utile di AIA sarebbero stati inseriti i seguenti aggiornamenti:

- **§ A5. Planimetrie e procedure operative:**

- Manuale Operativo ~~Rev. n.11 data Rev. Febbraio 2024~~ Rev. n. 12 data Febbraio 2022;
- Piano di gestione acque meteoriche ~~ALL.6 ALL. 5~~ Rev. 4 del 20.04.22;
- Procedura gestione rifiuti - ALL2_MO ~~Rev.0 del 28/04/2024~~ Rev. 1 del 16.02.2022;

e sarebbero stati corretti d'ufficio i seguenti refusi:

- **§ C1.2.4 Reti fognarie** (secondo punto elenco):

- **area esterna civico 19 intorno al capannone** esistente: Il piazzale esterno è dotato di sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche ~~di dilavamento di prima pioggia~~ delle aree dedicate alla viabilità e delle coperture dell'edificio costituito da una vasca di sedimentazione di 9 m³ e paratoia finale. Lo scarico, denominato "S2", recapita in pubblica fognatura bianca.

Precisato che con la presente modifica la Rev. 4 del "Piano di gestione acque meteoriche" viene superata, in quanto sostituita dalla Rev. 6;

Vista la nota registrata al prot. n. PG/2023/214869 del 18.12.2023, con cui il Servizio Territoriale di Arpaè ha inviato il parere di competenza relativamente alla documentazione inviata dalla ditta in risposta alla richiesta di integrazioni (PG/2023/141754 del 17.08.2023), riferita a documentazione post autorizzazione presentata dalla ditta con nota del 26.04.2022 (prot. n. PG/2022/67631 e prot. n. PG/2022/67637) in attuazione di quanto previsto alla Tabella D2 del paragrafo D.1.2. "Presentazione/Aggiornamento documentazione" riportata nell'Allegato 1 all'AIA rilasciata a seguito di riesame con Determinazione dirigenziale di Arpaè n. DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021;

Precisato che il parere del Servizio Territoriale citato al capoverso precedente riporta quanto segue:

"VALUTATA la documentazione prodotta [...], ai fini dell'espressione del parere istruttorio richiesto, si rileva che la stessa è risultata completa e sostanzialmente esaustiva, in ottemperanza a quanto richiesto con PG/2023/141754 del 17/08/2023.

*Si esprime, pertanto, un **parere favorevole alla documentazione presentata**, limitatamente a quanto non in contrasto con la normativa di riferimento.*

*In relazione all'adeguamento dello scarico S2, questo Servizio Territoriale, per quanto di competenza, esprime altresì **parere favorevole al progetto preliminare "Relazione idraulica di prima pioggia"**.*

Posto che tale progetto prevede il mantenimento dello scarico S2 esistente (senza alcuna modifica) e l'inserimento dello scarico di prima pioggia in fognatura nera (S6) di nuova progettazione, la ditta dovrà presentare opportuna domanda di modifica dell'atto autorizzativo vigente per inserimento del suddetto

nuovo scarico. In tale sede, questo Servizio Territoriale si riserva di chiedere eventuali integrazioni e indicare le opportune prescrizioni e aggiornamenti del Piano di Monitoraggio e Controllo.”;

Dato atto, che sulla base del parere espresso dal Servizio Territoriale di Arpa, come sopra riportato, in relazione all'adeguamento dello scarico S2, si esprime parere favorevole al progetto preliminare “Relazione idraulica di prima pioggia” presentato ai sensi del punto 5 della Tabella D2 del paragrafo “D1.2. Presentazione/Aggiornamento documentazione”, con la precisazione che per l'inserimento dello scarico di prima pioggia in fognatura nera (S6) di nuova progettazione, dovrà essere presentata opportuna domanda di modifica dell'atto autorizzativo vigente e che fino all'approvazione di tale modifica l'area asservita allo scarico S2 sarà da adibire a sole operazioni di movimentazione e circolazione di mezzi, in analogia all'area asservita allo scarico S5;

Precisato che il nuovo layout presentato per il capannone al civico n. 15 e la realizzazione dei servizi igienici anche in tale edificio comportano i seguenti aggiornamenti alla sezione C dell' Allegato 1 all'atto autorizzativo:

- **C1.2.1.4 Capannone nuovo civico 15**

Il capannone era utilizzato per il solo deposito degli end of waste carta e cartone. A partire dal maggio 2023, la ditta ha presentato modifica per l'installazione di una nuova pressa rifiuti (MACPRESS mod. MAC 112 XL), ad uso equivalente alle esistenti già installate al civico n. 19. Di conseguenza all'interno del capannone civico n. 15 gli spazi sono stati rimodulati nel seguente modo:

- area per la nuova pressa rifiuti (MACPRESS mod. MAC 112 XL),
- due aree R3-R12-R13 (rifiuti Allegato C e Allegato E) per il carico della pressa,
- due aree per il deposito degli EoW di carta e cartone,
- **due aree per il deposito attrezzature e materiali di consumo**, come riportato nella Planimetria 3D - Aree di deposito.

Nell'area esterna al capannone è presente un parcheggio mezzi leggeri.

- **C1.2.4 Reti fognarie**

- **area e capannoni civici 17 e 15:** la rete di raccolta è formata da
 - una fognatura che raccoglie le acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici annessi **al capannone ai capannoni**, che recapitano in fognatura nera mediante lo scarico denominato “S4”;
 - una rete di raccolta delle acque meteoriche tal quali, relativa alle aree di transito e alle coperture, che recapitano in fognatura bianca mediante lo scarico denominato “S5”.

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Ritenuto opportuno, al fine di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione e per consentire a chiunque ne necessiti una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato, procedere con la stesura aggiornata dell' **Allegato 1** “Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale” approvando la REV. 03, in cui vengono modificati i seguenti paragrafi:

- **A5 Planimetrie e procedure operative;**
- **C1.2.1.4 Capannone nuovo civico 15;**
- **C1.2.4 Reti fognarie;**
- **D2.8 Gestione dei rifiuti;**
- **D2.8.2 Cessazione rifiuto: End of Waste Polistirene;**
- **D2.8.3 Cessazione rifiuto: End of Waste Carta e Cartone;**

Ritenuto opportuno aggiornare, su indicazione del Servizio Territoriale di Arpa, anche l'**Allegato 2** “Elenco codici EER trattati nell'installazione” all'AIA vigente, approvando la “REV. 03”, in cui vengono apportate le modifiche descritte nel parere del Servizio Territoriale di Arpa sopra riportato;

Ritenuto conseguentemente necessario, ferma restando la validità e l'efficacia della determinazione DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021, nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA, **sostituire integralmente** :

- l'**Allegato 1** "Le condizioni dell' AIA", di cui alla DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021, con l'allegato "Le condizioni dell' AIA - REV. 03" al presente provvedimento, inteso quale parte integrante e sostanziale;
- l'**Allegato 2** "Elenco codici EER trattati nell'installazione" di cui alla DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021, con l'allegato "Elenco codici EER trattati nell'installazione - REV. 03" al presente provvedimento, inteso quale parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che l'azienda ha provveduto a effettuare il pagamento delle spese istruttorie, ammontanti a € 500,00;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale della Regione Emilia-Romagna n. DEL-2015-99 del 30.12.2015 e s.m.i. recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 14/2023, avente ad oggetto "Direzione Generale. Approvazione "Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna". Approvazione revisione incarichi di funzione";

Dato atto che il Responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1. di **accogliere**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., alla luce delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, la domanda di modifica non sostanziale di AIA, presentata da Bandini Casamenti S.r.l. in data 06.10.2023 e acquisita al prot. n. PG/2023/170053 del 06.10.2023;
2. di **precisare** che, per le motivazioni in premessa specificate, il presente provvedimento approva le modifiche:
 - di alcune parti dei § A5, C1.2.1.4, C1.2.4, D2.8, D2.8.2, D2.8.3 dell'**Allegato 1** "Le condizioni dell' AIA" alla DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021, come riportato in premessa;
 - di alcuni codici EER nell'**Allegato 2** "Elenco codici EER trattati nell'installazione" alla DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021;
3. di **approvare** i seguenti elaborati:
 - Allegato 3A - Planimetria delle emissioni in atmosfera, Rev. 02 del settembre 2023;
 - Allegato 3B - Planimetria delle reti idriche, Rev. 15 del gennaio 2024;
 - Allegato 3C - Planimetria delle reti sorgenti sonore, Rev. 03 del settembre 2023;

- Allegato 3D - Planimetria dei depositi, Rev. 26 del gennaio 2024;
 - Allegato 3E - Planimetria flussi rifiuti e materiali, Rev. 05 del gennaio 2024;
 - Allegato 3F - Planimetria viabilità raggi di curvatura, Rev. 06 del gennaio 2024;
4. di **sostituire**:
- l'Allegato 1 "*Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale*" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021 con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 1 - Rev. 03), inteso quale parte integrante e sostanziale;
 - l'Allegato 2 "*Elenco codici EER trattati nell'installazione*" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021 con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 2 - Rev. 03), inteso quale parte integrante e sostanziale;
5. di **precisare** che per la realizzazione dei servizi igienici presso il fabbricato civico 15 dovrà essere presentata comunicazione di allacciamento da inviare al Gestore del Servizio Idrico Integrato e al Comune competente per territorio con le modalità indicate dal regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato e/o dallo stesso Comune;
6. di **approvare**, in base ai pareri favorevoli espressi dal Servizio Territoriale di Arpae (registrati al prot. n. PG/2023/113658 del 29.06.2023 e al prot. n. PG/2023/214869 del 18.12.2023) la documentazione presentata dalla ditta con nota del 17.08.2023 prot. n. PG/2023/141754 e con nota del 26.04.2022 (prot. n. PG/2022/67631 e prot. n. PG/2022/67637) in attuazione di quanto previsto alla Tabella D2 del paragrafo D.1.2. "*Presentazione/Aggiornamento documentazione*" riportata nell'Allegato 1 all'AIA rilasciata a seguito di riesame con Determinazione dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021;
7. di **precisare** che i documenti di cui al punto precedente risultano in parte sostituiti da successivi aggiornamenti degli stessi, approvati con il presente atto e con la modifica non sostanziale di AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-2582 del 18.05.2023;
8. di **precisare** che, come in premessa riportato, per l'inserimento dello scarico di prima pioggia in fognatura nera (S6) di nuova progettazione, dovrà essere presentata opportuna domanda di modifica dell'atto autorizzativo vigente e che fino all'approvazione di tale modifica l'area asservita allo scarico S2 sarà da adibire a sole operazioni di movimentazione e circolazione di mezzi, in analogia all'area asservita allo scarico S5;
9. di **precisare** che:
- 9.1. rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021, di cui il presente atto è parte integrante e sostanziale;
 - 9.2. la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021, ricompresa nella DGR n. 2242/2021, di riesame dell'AIA;
 - 9.3. il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
10. di **fare salvi**:
- 10.1. i diritti di terzi;
 - 10.2. quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - 10.3. gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - 10.4. eventuali modifiche alle normative vigenti;
11. di **pubblicare** integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, la presente determinazione;

12. di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
13. di **dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
14. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
15. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al Servizio Territoriale di Arpae, al Comune di Forlì, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì nonché alla Bandini Casamenti S.r.l.;
16. **di dare atto** che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro i termini di legge ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010, decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2024-5427 del 04/10/2024 |
| Oggetto | D.Lgs. 152/06, art. 29-nonies - Bandini Casamenti S.r.l. - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a seguito di riesame con Determinazione dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021 per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, Via Gramadora n. 15/17/19, riguardante in particolare l'aumento dei quantitativi di rifiuti avviati annualmente all'operazione R12, l'inserimento di nuovi macchinari, l'inserimento di un nuovo scarico di acque di prima pioggia, con conseguenti modifiche al lay out impianto. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2024-5655 del 04/10/2024 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena |
| Dirigente adottante | Michele Maltoni |

Questo giorno quattro OTTOBRE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Michele Maltoni, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. 152/06, art. 29-nonies - **Bandini Casamenti S.r.l. - Modifica non sostanziale** dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a seguito di riesame con Determinazione dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021 per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di **Forlì, Via Gramadora n. 15/17/19**, riguardante in particolare l'aumento dei quantitativi di rifiuti avviati annualmente all'operazione R12, l'inserimento di nuovi macchinari, l'inserimento di un nuovo scarico di acque di prima pioggia, con conseguenti modifiche al lay out impianto.

LA DIRIGENTE

Visti:

- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 "*Norme in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 21 dell' 11 ottobre 2004 "*Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*", che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" con la quale dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 810 del 03.05.2011 che ritiene inapplicabile la trasmissione attraverso il SUAP per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20.04.2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- l'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 che dispone:
 - "*il Gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera I). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera I-bis), ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate*";

Dato atto che con Delibera di Giunta Regionale n. 2242/2021 del 27.12.2021 è stato approvato il "*Provvedimento autorizzatorio unico comprensivo del provvedimento di VIA relativo al progetto "introduzione di una nuova attività R12 di trattamento rifiuti e annessione di nuovi capannoni presso impianto esistente"* localizzato nel Comune di Forlì (FC) proposto dalla società Bandini Casamenti S.r.l." che ha ricompreso il riesame dell'AIA con riferimento alle BATc stabilite con decisione di esecuzione UE 2018/1147 relative al trattamento rifiuti di cui alle categorie 5.1, 5.3, 5.5 e 6.11 dell'allegato VIII della parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., rilasciato con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021, aggiornata con:

- Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-664 del 29.12.2021;
- Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-2582 del 18.05.2023;
- Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-597 del 02.02.2024;

Vista la comunicazione di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata, attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA, da parte di **Bandini Casamenti S.r.l.** in data 03.06.2024, acquisita al PG n. 102153 del 04.06.2024, avente ad oggetto quanto segue:

1. Sostituzione del trituratore esistente con uno di maggior potenza, inserimento di una nuova cesoia e aumento dei quantitativi di rifiuti avviati all'operazione R12 da 30.000 a 40.000 t/anno con conseguente aggiornamento del manuale operativo e delle planimetrie dell'impianto;
2. Realizzazione sistema di intercettazione e trattamento acque di prima pioggia afferenti allo scarico S2 con l'inserimento di un punto scarico di nuova attivazione per le acque di prima pioggia in fognatura nera con conseguente aggiornamento delle planimetrie;
3. Eliminazione dell'allegato D in quanto l'unico codice EER 191202 è già stato inserito nell'allegato B in occasione della precedente modifica;
4. Modifiche al piano di monitoraggio;
5. Aggiornamento della procedura per la sorveglianza radiometrica.

Dato atto che:

- le modifiche riportate al punto 1 sono state sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA, conclusasi con delibera di giunta regionale, determinazione num. 2387 del 07/02/2024, con decisione di escludere le modifiche dalla ulteriore procedura di V.I.A. nel rispetto della seguente prescrizione:
 - la ditta deve effettuare un monitoraggio di polveri PM10 in aria ambiente presso il recettore R5 e, contestualmente, in un punto all'interno del piazzale della ditta al fine di determinare, con misurazioni, l'impatto delle attività che vi si svolgono sulla qualità dell'aria ambiente all'interno. Tale monitoraggio dovrà essere eseguito nell'anno successivo all'avvio dell'attività nell'assetto modificato, secondo i criteri previsti dal D.lgs 155/2010 (8 settimane l'anno distribuite uniformemente nelle stagioni). Inoltre, sui filtri campionati, raggruppando gli stessi per "pacchetti" di 2 settimane, dovrà essere effettuata la determinazione del tenore di arsenico, cadmio e nichel (per i quali è previsto un valore obiettivo dal D.Lgs. 155/2010) presente nella frazione PM10 del particolato.
In caso di criticità o valori difforni rispetto a quanto stimato la ditta dovrà presentare, mediante istanza di modifica di AIA, un progetto di contenimento delle emissioni polverulente, da attuarsi entro 12 mesi dall'approvazione.
- la modifica riportata al punto 2 è stata presentata in attuazione di quanto previsto alla Tabella D2 del paragrafo D.1.2. "*Presentazione/Aggiornamento documentazione*" riportata nell'Allegato 1 all'AIA rilasciata a seguito di riesame con Determinazione dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021 e che sul progetto preliminare "relazione idraulica di prima pioggia" era stato espresso parere favorevole nell'ambito del procedimento relativo alla precedente modifica non sostanziale conclusasi con DET-AMB-2024-597 del 02.02.2024;
- le restanti modifiche non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la nota PG n. 105537 del 07.06.2024 con cui Arpae ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento che la modifica di cui trattasi ricade nella fattispecie di modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell' AIA, descritta all'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 e al punto 1.2.1 della Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.08.2008;

Considerato che, con la medesima nota di cui al capoverso precedente:

- è stato chiesto al Comune di Forlì, ad Hera S.p.A. e all'AUSL Romagna - DSP di Forlì di far pervenire, entro il 03.07.2024, eventuali pareri di competenza in merito alla comunicazione in oggetto, ovvero eventuali richieste di documentazione integrativa, qualora necessaria per completare l'istruttoria;

- è stato comunicato che, allo scadere del termine indicato al punto precedente, in assenza di diverse indicazioni fornite dagli Enti in indirizzo, si sarebbe considerato acquisito l'assenso senza prescrizioni alla modifica non sostanziale proposta da Bandini Casamenti S.r.l.;

Precisato che, con nota PG n. 105548 del 07.06.2024, questo Servizio ha inviato una nota di richiesta di rapporto istruttorio al Distretto Territoriale di Arpae di Forlì-Cesena;

Tenuto conto che:

- con nota registrata al prot. n. 122900 del 04.07.2024 Arpae-Distretto Territoriale di Forlì-Cesena ha comunicato la necessità di acquisire specifica documentazione integrativa;
- con nota registrata al prot. n. 123462 del 04.07.2024 Hera S.p.A. ha comunicato la necessità di acquisire specifica documentazione integrativa;
- con nota registrata al prot. n. 125370 del 08.07.2024 il Comune di Forlì ha comunicato la necessità di acquisire specifica documentazione integrativa;

Considerato che, con nota prot. n. 126649 del 10.07.2024, Arpae-SAC ha inviato alla ditta la richiesta di integrazioni documentali e che sono stati contestualmente sospesi i tempi del procedimento concedendo al proponente 30 giorni per adempiere alla richiesta di integrazioni documentali;

Vista la nota acquisita al prot. n. 147992 del 12.08.2024, con cui la scrivente Agenzia ha ricevuto comunicazione del caricamento sul portale IPCC-AIA, da parte della ditta, della risposta alla richiesta integrazioni;

Considerato che questa Agenzia, con nota PG. n. 219210 del 23.08.2024, ha comunicato agli enti coinvolti nel procedimento l'avvenuto caricamento sul portale IPCC-AIA, da parte della ditta, delle integrazioni documentali e ha richiesto agli stessi enti l'espressione di eventuali controdeduzioni o pareri di competenza entro il 29.08.2024;

Vista la nota acquisita al prot. n. 156725 del 30.08.2024, con cui AUSL Romagna ha espresso parere favorevole con la seguente prescrizione:

“tenuto conto che la ditta si inserisce in un contesto prevalentemente industriale, ma con presenza nelle vicinanze di alcuni recettori potenzialmente interessati dai relativi impatti ambientali e di salute, derivanti dall'attività lavorativa di cui trattasi, per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica, in accordo con le valutazioni di ARPAE ST, si esprime parere favorevole con la seguente prescrizione:

1. siano mantenuti in essere i presidi di mitigazione della polverosità già esistenti da potenziare idoneamente in caso emergano criticità a seguito del previsto monitoraggio ambientale delle polveri di cui alla Determinazione n. 2387 del 07/02/2024 RER;”

Vista la nota acquisita al prot. n. 159498 del 04.09.2024, con cui Arpae-Distretto Territoriale ha espresso parere favorevole in merito alla modifica non sostanziale presentata dal gestore nel rispetto di specifiche prescrizioni, comprensive del monitoraggio previsto dalla Determinazione num. 2387 del 07/02/2024 (screening), come di seguito riportato:

“ALLEGATO 1 - LE CONDIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Al paragrafo **A5 PLANIMETRIE E PROCEDURE OPERATIVE** devono essere sostituite le planimetrie di seguito elencate: *Allegato 3A - Planimetria delle emissioni in atmosfera rev.02 del settembre 2023; Allegato 3B - Planimetria delle reti idriche rev. 15 del gennaio 2024; Allegato 3C - Planimetria delle reti sorgenti sonore - Rev 03 del settembre 2023; Allegato 3D - Planimetria dei depositi – Rev. 26 del gennaio 2024; Allegato 3E - Planimetria flussi rifiuti e materiali Rev. 05 del gennaio 2024; Allegato 3F - Planimetria viabilità raggi di curvatura” Rev. 06 del gennaio 2024;*
con le seguenti:

- *Allegato 3A - Planimetria delle emissioni in atmosfera – rev.05 del settembre 2024;*
- *Allegato 3B - Planimetria delle reti idriche – rev.17 dell’agosto 2024;*
- *Allegato 3C - Planimetria delle reti sorgenti sonore – rev.06 dell’agosto 2024;*
- *Allegato 3D - Planimetria dei depositi – rev.27 dell’agosto 2024;*
- *Allegato 3E - Planimetria flussi rifiuti e materiali – rev.06 dell’agosto 2024;*
- *Allegato 3F - Planimetria viabilità raggi di curvatura – rev.07 dell’agosto 2024.*

Sempre nel medesimo paragrafo, dovranno essere sostituiti:

- *il Manuale Operativo Rev. n. 12 data Febbraio 2022 con il seguente **Manuale Operativo Rev. n. 14 del 14/05/2024;***
- *Procedura gestione rifiuti - ALL2_MO ~~Rev. 1 del 16.02.2022~~ Rev. 2 del settembre 2024.*
- *la Procedura per la Sorveglianza Radiometrica dei Carichi protocollo 1645 Rev1 2020, ultima modifica 14/05/2021 a firma dell’Esperto di Radioprotezione III grado Dott. Giacomo Zambelli con la seguente **Procedura per la Sorveglianza Radiometrica dei Carichi” protocollo 1384 Rev2 2022, ultima modifica 22/12/2022 a firma dell’Esperto di Radioprotezione III grado Dott. Giacomo Zambelli.***

Il paragrafo **C1.2.1.1 Aree esterne** deve essere modificato come di seguito

Inoltre l’area esterna facente parte dell’impianto riferito al civico 19, ospita i seguenti settori:

- *area container-scarrabili adibiti alla messa in riserva R13 e deposito preliminare D15*
- *settore controllo rifiuti non pericolosi in ingresso alla messa in riserva R13 e settore controllo rifiuti non pericolosi in ingresso al deposito preliminare D15*
- *settore controllo radiometrico e settore confinamento temporaneo carichi contaminati da materiale radioattivo (P1 e P2)*
- *area adibita alla messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi (metalli, rottami, etc.) con postazione ~~tritratore~~ **cesoia** per l’operazione R12 (rifiuti **allegato B ed allegato E**) e relativo **Deposito Temporaneo Metalli EER 191202 e 191203***
- *area adibita alla messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi vetrosi e metallici (allegato B)*
- *area adibita a **Deposito Temporaneo da Linea 1 EER 1912XX***
- *area adibita alla messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi (allegato B)*
- *aree adibite allo stoccaggio degli end of waste carta e cartone prodotti in loco e/o da terzi e/o dei sottoprodotti*
- *area adibita alla messa in riserva R13 e operazione di recupero R3 **allegato C** per rifiuti plastici (**allegato C**), con posizionamento della pressa **Pressa compattatrice polistirolo ~~Mondo Marmi~~ modello EI-350 serie Elephant e relative aree R3 EoW EPS e di Deposito Temporaneo Plastiche 191204***
- *aree adibite alla messa in riserva R13 dei rifiuti destinati all’operazione R3 per l’ottenimento di end of waste carta e cartone e deposito dei medesimi end of waste*
- *~~aree adibite alla messa in riserva R13 dei rifiuti destinati all’operazione R3 per l’ottenimento di end-of waste “case per case” materie plastiche conformi alla norma UNI 10667-10 e 12:2010~~*
- *aree R3 R13 R12 per rifiuti non pericolosi (allegato C e allegato E) con postazione **tritratore** per l’operazione R12 e relativi **Depositi Temporanei Plastiche EER 191204***
- *area R3 R12 R13 per rifiuti non pericolosi **EER 150106 (allegato C e allegato E) e relativo Deposito Temporaneo Sovvallo***
- *officina attrezzata, deposito gasolio (della capacità di 9 mc), deposito oli e deposito oli esausti (questi ultimi sotto tettoia con bacino di contenimento)*
- *deposito attrezzature ed automezzi*
- *pesa*

Il paragrafo **C1.2.1.2 Capannone esistente civico 19** deve essere modificato come di seguito.

*Nel capannone industriale, di superficie pari a circa 4.000 mq, **che** presenta aperture verso l’esterno su tre lati, sono posizionati:*

- *Pressa Linea Cernita e imballaggio MAC 112*

- Pressa Linea diretta imballaggio MAC 112XL + nastro trasportatore MAC 2100P
- Separatore magnetico Magnetica Torre
- nastri trasportatori collegati
- area dedicata ~~al trituratore~~ per alla cernita manuale dei rifiuti nell'ambito dell'operazione R12 con ~~adiacente l'area adiacenti le aree~~ per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti da R12
- container per il deposito temporaneo dei rifiuti originati dall'operazione R3
- aree di conferimento e carico presse per operazioni R13
- aree R3 R13 R12 per rifiuti non pericolosi (allegato C e allegato E)
- depositi end of waste
- palazzina uffici

Al paragrafo **C1.2.1.3 Capannone nuovo civico 17** deve essere apportata la seguente modifica.

Viene utilizzato, *oltre che per lo stoccaggio di End of Waste di carta e cartone*, per lo stoccaggio (D15 – R13) di rifiuti pericolosi, RAEE e rifiuti non pericolosi anche suscettibili di poter percolare o dilavare.

Il paragrafo **C1.2.1.4 Capannone nuovo civico 15** deve essere modificato come di seguito.

~~Il capannone era utilizzato per il solo deposito degli end-of waste carta e cartone. A partire dal maggio 2023, la ditta ha presentato modifica per l'installazione di una nuova pressa rifiuti (MACPRESS mod. MAC 112 XL), ad uso equivalente alle esistenti già installate al civico n. 19. Di conseguenza a All'interno del capannone civico n. 15 gli spazi sono stati rimodulati nel seguente~~

modo:

- area per la ~~nuova~~ pressa rifiuti (MACPRESS mod. MAC 112 XL),
- due aree R3- R12- R13 (rifiuti Allegato C e Allegato E) per il carico della pressa,
- due aree per il deposito degli EoW di carta e cartone,
- due aree per il deposito attrezzature e materiali di consumo,

come riportato nella Planimetria 3D - Aree di deposito.

Nell'area esterna al capannone è presente un parcheggio mezzi leggeri.

Al paragrafo **C1.2.5 Emissioni sonore** devono essere apportate le seguenti modifiche.

- S1 - Motore pressa 1 - funzionamento diurno per 7 ore e notturno per 3 ore;
- S2 - Motore pressa 2 - funzionamento diurno per 9 ore;
- S3 - Nastro pressa 1 - funzionamento diurno per 7 ore e notturno per 3 ore;
- S4 - Nastro pressa 2 - funzionamento diurno per 9 ore;
- S5 - N. 2 Pala - funzionamento diurno per 6 ore e 1 pala funzionamento notturno per 6 ore ~~si prevede inoltre l'utilizzo di una delle pale di stabilimento (sorgente S5) all'interno dell'edificio di cui al civico 15 sia in periodo diurno che notturno;~~
- S6 - N. 3 Carrelli elevatori - funzionamento diurno per 7 ore e 1 carrello funzionamento notturno per 7 ore;
- S7 - Caricatore - funzionamento diurno per 7 ore;
- S8 - Area scarico carrabile (Tipo 1) - 45 scarichi al giorno;
- S9 - Area scarico carrabile (Tipo 2) - 45 scarichi al giorno;
- S10 – ~~Transiti – 150 mezzi al giorno~~ Pesa – 260 pesate/giorno;
- S11 - Refrigeratore Aermec AN11 - funzionamento diurno per 8 ore;
- S12 - Pressa polistirolo - funzionamento diurno per 8 ore;
- S13 - Vaglio - funzionamento diurno per 6 ore;
- S14 - Trituratore (utilizzato ~~in tre posizioni differenti P1, nell'unica posizione P2, P3~~);
- S15 – Motore pressa 3 - ~~funzionamento diurno per 7 ore e notturno per 3 ore;~~
- S16 – Nastro pressa 3 - ~~funzionamento diurno per 7 ore e notturno per 3 ore;~~
- ~~Transiti - 154 mezzi al giorno~~

Al paragrafo **C1.2.2 Processo produttivo** devono essere apportate le seguenti modifiche.

Fase 5: Cernita R13 R12

[...]

Questa fase è inerente:

- all'operazione di cernita **R43 R12** rifiuti
- alla cernita funzionale alla successiva operazione R3 per la produzione di end of waste carta e cartone o caso per caso EPS, ~~conforme alla norma UNI 643:2014 ai sensi del DM 188/2020~~ solo ed esclusivamente quando i rifiuti in ingresso sono quelli previsti ~~da tale procedura dalle relative procedure.~~

Fase 6: Pressatura/Imballaggio R3 e **R43 R12**

La fase di pressatura/Imballaggio è riferita sia alla produzione di end of waste - operazione R3 - come di seguito descritta, sia alla pressatura/imballaggio di rifiuti da avviare a successivo recupero - operazione **R43 R12**.

[...]

Rifiuti da avviare a successivo recupero - operazione **R43 R12**

[...]

Fase 7: operazione R12 - operazione R12 con **cesoiatura/triturazione**

Viene svolta attività R12 al fine di separare le varie frazioni merceologiche. Per alcune tipologie di rifiuti:

- identificate con "C" nell'allegato E dell'elenco codici EER, viene effettuata anche attività di cesoiatura mediante TRANCIA marca Ing. Bonfiglioli s.r.l., modello "CS 100" N° 1360, al fine di ottenere una riduzione volumetrica sufficientemente spinta sui rifiuti metallici, in modo da aumentare in peso ogni singolo carico destinato agli impianti autorizzati che ritirano il rifiuto in R4 e ridurre significativamente il numero di veicoli in uscita per tale tipo di rifiuto.
- identificate con "T" nell'allegato E dell'elenco codici EER, viene effettuata anche attività di triturazione mediante trituratore HAMMEL modello VB ~~750 950 DK~~ **N° 1075**, in grado di effettuare riduzione volumetrica, separazione per granulometria e deferrizzazione. Il trituratore è utilizzato per l'attività R12 relativa ai rifiuti di cui all'allegato E, e può essere utilizzato a servizio della selezione, cernita e riduzione volumetrica per l'attività R3 già autorizzata. Il trituratore viene utilizzato in maniera stabile nell'area sotto al capannone esistente individuata, nella planimetria allegata 3 D con "R12", mentre in modo occasionale a servizio della riduzione volumetrica per le aree di stoccaggio di plastiche, rifiuti metallici e bobine di cartone.

Al paragrafo **C1.2.3 Schema a blocchi - ATTIVITA'** devono essere apportate le seguenti modifiche.

FASE 5: cernita **R43 R12** [pag. 26 di 125]

FASE 5: cernita **R43 R12** [pag. 27 di 125]

FASE 7: pressatura e imballaggio **R43 R12** [pag. 27 di 125]

RIFIUTI ELENCO E contrassegnati con **C/T** [pag. 28 di 125]

FASE 7: R12 con **cesoiatura/triturazione** [pag. 28 di 125]

FASE 7: R12 senza **cesoiatura/triturazione** [pag. 28 di 125]

Il paragrafo **C1.2.6 Emissioni in atmosfera** deve essere modificato come di seguito.

Le emissioni in atmosfera dell'installazione sono distinte in:

- Emissioni da impianti termici civili: **3 4** Caldaie alimentate a metano (**Ec1, Ec2, Ec3, Ec4**);
- Emissioni diffuse: EP1 (pressa linea diretta), EP2 (pressa linea cernita), EP3 (pressa linea diretta), ED1 (trituratore Hammel VB ~~750 950 DK~~), ED2 (**cesoiatura TRANCIA marca Ing. Bonfiglioli s.r.l., modello "CS 100" N° 1360**), ED3 - **capannone**, E1 Saldatura tramite aspiratore mobile (con utilizzo di filo inox per acciai al carbonio).

In relazione alle risultanze della procedura di screening ed alla raccomandazione già indicata nel Rapporto ispettivo (ns. prot. 143096 del 05/08/2024) a conclusione della visita ispettiva programmata per l'annualità corrente, si propone che il paragrafo **D.1.2. Presentazione/Aggiornamento documentazione** Tabella D2 sia modificato come di seguito:

Il Gestore, con riferimento alla Documentazione presentata che costituisce un riferimento per la gestione dell'installazione, provvede a presentare e/o aggiornare la seguente documentazione, nei tempi indicati.

TABELLA D2

| Prescrizioni | Termini di adeguamento |
|---|--|
| 15) Revisione e presentazione della Planimetria 3A Emissioni in atmosfera con l'indicazione dell'emissione diffusa ED3 - | Entro 90 Giorni dal rilascio della determina di modifica di AIA |

| | |
|--|---|
| <p><i>Capannone. La planimetria dovrà essere ridenominata con “Allegato 3A - Planimetria delle emissioni in atmosfera – rev.05 del settembre 2024”</i></p> | |
| <p>16) <i>Al fine di dare piena applicazione alla BAT 2, che detta “predisporre e attuare procedure di preaccettazione, accettazione e caratterizzazione dei rifiuti”, estendere la procedura già in essere per i rifiuti pericolosi e i rifiuti non pericolosi con codice a specchio a tutti i rifiuti in ingresso, ad esclusione di quelli conferiti in impianto provenienti dal solo circuito del rifiuto urbano, presentando la procedura di accettazione e omologa dei rifiuti aggiornata. La procedura dovrà essere ridenominata con “Procedura gestione rifiuti - ALL2_MO Rev. 2 del settembre 2024”.</i></p> | <p><i>Entro 90 Giorni dal rilascio della determina di modifica di AIA</i></p> |

Al paragrafo **D2.4 Emissioni diffuse** devono essere apportate le seguenti modifiche.

Tabella D3: Emissioni Diffuse Art.269 D.Lgs.152/06 e smi

| Sigla Emissione | Provenienza | Impianto di abbattimento |
|------------------------|--|---|
| E1 | Saldatura tramite aspiratore mobile (con utilizzo di filo inox per acciai al carbonio) | 2 pre-filtri + Filtro a cassetto in fibra |
| ED1 | Trituratore Hammel VB 750 950 DK | Sprinkler |
| ED2 | cesoia TRANCIA marca Ing. Bonfiglioli s.r.l., modello “CS 100” N° 1360 | - |
| ED3 | capannone | |
| EP1 | Pressa linea diretta | - |
| EP2 | Pressa linea cernita | - |
| EP3 | Pressa linea diretta | - |

23. Al fine di limitare l'emissione diffusa di polveri derivante dal trituratore Hammel VB ~~750~~ 950 DK (avente sigla ED1) il Gestore ogni qualvolta ne faccia utilizzo deve attivare anche gli sprinkler posizionati sulla sua sommità. Il quantitativo minimo di acqua da impiegare deve essere di almeno 6 Litri/ora.

23bis. Il trituratore potrà operare esclusivamente all'interno del perimetro tratteggiato “Area lavorazione trituratore” indicata nelle planimetrie di cui agli allegati 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F.

23ter. Il Gestore dovrà mantenere un registro in cui annotare le ore mensili di funzionamento del trituratore e i consumi di acqua (litri/mesi) utilizzati dallo stesso per limitare l'emissione diffusa di polveri.

25bis. la ditta dovrà effettuare un monitoraggio di polveri PM10 in aria ambiente presso il recettore R5 e, contestualmente, in un punto all'interno del piazzale della ditta al fine di determinare, con misurazioni, l'impatto delle attività che vi si svolgono sulla qualità dell'aria ambiente all'intorno. Tale monitoraggio dovrà essere eseguito nell'anno successivo all'avvio dell'attività nell'assetto modificato, secondo i criteri previsti dal D.Lgs 155/2010 (8 settimane l'anno distribuite uniformemente nelle stagioni). Inoltre, sui filtri campionati, raggruppando gli stessi per “pacchetti” di 2 settimane, dovrà essere effettuata la determinazione del tenore di arsenico, cadmio e nichel (per i quali è previsto un valore obiettivo dal D.Lgs 155/2010) presente nella frazione PM10 del particolato. Entro il 30 aprile dell'anno successivo al monitoraggio il Gestore dovrà presentare una relazione inerente i risultati del monitoraggio eseguito e, in caso di criticità o valori difforni rispetto a quanto stimato la ditta dovrà presentare, mediante istanza di modifica di AIA, un progetto di contenimento delle emissioni polverulente, da attuarsi entro 12 mesi dall'approvazione.

Al paragrafo **D2.5 Emissioni in acqua e prelievo idrico** devono essere apportate le seguenti modifiche.

26. La presente AIA autorizza lo scarico di acque reflue come di seguito indicato:

- i. **Scarico denominato S1** : acque reflue industriali provenienti dal lavaggio degli automezzi aziendali,

dell'officina meccanica unitamente alle acque reflue domestiche; tale scarico recapita nella pubblica fognatura nera.

- ii. **Scarico denominato S2** : acque reflue meteoriche e acque reflue di **prima seconda** pioggia che ricadono sulla viabilità e sulle coperture dello stabilimento; tale scarico recapita nella pubblica fognatura bianca previo trattamento da impianto di sedimentazione . Il punto di campionamento delle acque reflue è denominato **S2**.
- iii. **Scarico denominato S3**: acque reflue di dilavamento prodotte dalle acque meteoriche ricadenti nelle aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti e degli EoW; tale scarico recapita con unica condotta nella pubblica fognatura bianca le acque reflue di dilavamento provenienti da due impianti di trattamento
- iv. **Scarico denominato S4**: acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici annessi agli uffici della parte di impianto di ultima acquisizione; tale scarico recapita nella pubblica fognatura nera.
- v. **Scarico denominato S5 (non soggetto alla disciplina di autorizzazione preventiva)**: acque meteoriche che ricadono sulla viabilità e sulle coperture dello stabilimento; tale scarico recapita nella pubblica fognatura bianca. Il punto di campionamento delle acque meteoriche non contaminate è denominato **S5**.
- vi. **Scarico denominato S1.3**: acque reflue di prima pioggia che ricadono sulla viabilità e sulle coperture dello stabilimento; tale scarico recapita nella pubblica fognatura nera previo trattamento con impianto di disoleazione con filtro a coalescenza.

27. il Gestore, per gli scarichi di acque reflue assicura il rispetto delle seguenti prescrizioni:

[...]

b. **Per lo scarico S2:**

In pubblica fognatura bianca è ammesso lo scarico delle acque reflue di **prima seconda** pioggia seconda pioggia previo trattamento con impianto di sedimentazione, che ricadono sulla viabilità interna e sulle coperture dello stabilimento (superficie pari a **4-630 7.250** mq), con le seguenti prescrizioni:

1. mantenere in efficienza paratoia con volantino ad azionamento manuale come indicato nella Tavola allegato 3B Rete Idrica;
2. attuare gli eventuali adeguamenti richiesti da Arpae (AC) in relazione alle considerazioni conseguenti le valutazioni dell'impianto di trattamento."

[...]

f. **Per lo scarico S1.3:**

In pubblica fognatura nera è ammesso lo scarico delle acque reflue industriali (primi 5 mm di pioggia captati dai piazzali afferenti allo scarico S2 derivanti dalle operazioni "sporcanti" previste dalla ditta), con le seguenti prescrizioni:

1. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei reflui installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità.
2. La ditta dovrà effettuare una costante e periodica pulizia dei materiali grossolani trattenuti dai due pozzetti con griglia installati prima dell'impianto di prima pioggia;
3. La ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia della vasca di prima pioggia. I pozzetti di ispezione e manutenzione della vasca di prima pioggia dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, e interventi di emergenza.
4. Il disoleatore dovrà essere alimentato con una portata di 0,5 L/sec, ottenuta mediante valvola che permetta di regolare la portata di trattamento.
5. Il disoleatore dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati e un sistema di allarme acustico/visivo che segnali l'entrata in funzione della chiusura automatica.

Resta fermo che nel pozzetto dello scarico S1.3 devono essere assicurati valori allo scarico delle acque reflue industriali entro i valori limite di cui alla Tabella 1 del Regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato, il cui superamento è sanzionato a norma dell'art. 133, comma 1, e smi o art. 137, comma 3, (per le sostanze di Tab. 5) Parte III del D.Lgs 152/06.

Al paragrafo **D2.8 Gestione dei rifiuti** devono essere apportate le seguenti modifiche.

42. Sono autorizzate, presso l'installazione, le seguenti operazioni di smaltimento e recupero individuate all'allegato B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi con i relativi quantitativi:

| | Operazioni autorizzate | Pericolosità | Stoccaggio Istantaneo tonnellate | Stoccaggio/Trattamento Annuo (01/01 - 31/12) tonnellate |
|------------|-------------------------------|---------------------|---|--|
| Allegato A | D15 - R13 | Pericolosi | 150 | 81.900 |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------------------|-------|--------------------------|
| Allegato B | D15 - R13 | Non Pericolosi | 600 | |
| Allegato C | R3 - R13 | Non pericolosi | 2.150 | 70.000 |
| Allegato D | R13 | Non pericolosi | | |
| Allegato E | R12 | Non pericolosi | 200 | 30.000 40.000 |

43. L'attività R12 potrà prevedere lo svolgimento delle seguenti operazioni non tutte obbligatorie: a) selezione delle frazioni merceologiche, b) cernita per la separazione di eventuali materiali indesiderati, c) ~~cesoiatura se necessaria~~, d) triturazione se necessaria. ~~Quest'ultima operazione potrà essere svolta~~ Le due ultime operazioni potranno essere svolte esclusivamente per le tipologie di rifiuti identificate ~~rispettivamente~~ con "C" e "T" nell'allegato E dell'elenco codici EER.

[...]

~~53. Il passaggio fra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 "Messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti. I rifiuti sottoposti in impianto unicamente ad operazione R13 potranno essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R12. Unicamente tale operazione (da R1 a R12) dovrà essere indicata sui relativi Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e registro di carico e scarico.~~

~~53bis. I rifiuti prodotti in impianto attraverso l'operazione R12 potranno essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R11. Unicamente tale operazione (da R1 a R11) dovrà essere indicata sui relativi Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e registro di carico e scarico.~~

62. Il Gestore dovrà svolgere la sorveglianza radiometrica sui rifiuti "rottami metallici" e "RAEE" secondo la "Procedura per la Sorveglianza Radiometrica dei Carichi" ~~protocollo 1645 rev1 2020, ultima modifica 14/05/2021~~ protocollo 1384 Rev2 2022, ultima modifica 22/12/2022 a firma dell'Esperto di Radioprotezione III grado Dott. Giacomo Zambelli; rispettando, inoltre, le aree di misura (P1), monitoraggio visivo (P ed N) e segregazione dei carichi in ingresso all'impianto (P2), individuate nella medesima procedura.

~~62bis. Nel caso in cui, per particolari necessità, col benestare dell'Esperto di Radioprotezione, il materiale rinvenuto ed eventualmente confezionato in apposito contenitori (es. fusti, ecc.) dovesse essere spostato in altre aree dello stabilimento al fine di permettere il prosieguo delle attività lavorative, lo stesso materiale dovrà essere confinato in un contenitore adeguato (es. fusti da 60 e 200 litri, cassoni, Big Bags, ecc.) e inserito in un cassone metallico o container per proteggerlo dagli agenti atmosferici e dal contatto con gli operatori.~~

ALLEGATO 2 – ELENCO CODICI EER TRATTATI NELL'INSTALLAZIONE

L'Allegato E dovrà essere sostituito con il seguente:

Allegato E

| ALLEGATO E – Elenco rifiuti <u>non pericolosi</u> destinati all'operazione R12 | | | |
|---|---|---------------------|--------------|
| EER | Descrizione | Contenimento | Note |
| 02 01 04 | rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) | | T |
| 02 01 10 | rifiuti metallici | | T - C |
| 03 01 01 | scarti di corteccia e sughero | | |
| 03 01 05 | segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 | | |
| 03 03 07 | scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone | | |
| 03 03 08 | scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati | | |
| 03 03 10 | scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica | | |
| 04 01 08 | cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo | | |

| ALLEGATO E – Elenco rifiuti <u>non pericolosi</u> destinati all'operazione R12 | | | |
|---|--|---------------------|--------------|
| EER | Descrizione | Contenimento | Note |
| 04 01 09 | rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura | | T |
| 04 02 09 | rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) | | T |
| 04 02 15 | rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14 | | T |
| 04 02 21 | rifiuti da fibre tessili grezze | | |
| 04 02 22 | rifiuti da fibre tessili lavorate | | |
| 07 02 13 | rifiuti plastici | | T |
| 10 02 10 | scaglie di laminazione | | |
| 10 11 03 | scarti di materiali in fibra a base di vetro | | |
| 10 11 12 | rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11 | | |
| 12 01 01 | limatura e trucioli di materiali ferrosi | | T - C |
| 12 01 03 | limatura e trucioli di materiali non ferrosi | | T - C |
| 12 01 05 | limatura e trucioli di materiali plastici | | T |
| 12 01 17 | residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16 | | |
| 15 01 01 | imballaggi in carta e cartone | | T |
| 15 01 02 | imballaggi in plastica | | T |
| 15 01 03 | imballaggi in legno | | |
| 15 01 04 | imballaggi metallici | | T - C |
| 15 01 05 | imballaggi compositi | | T |
| 15 01 06 | imballaggi in materiali misti | | T |
| 15 01 07 | imballaggi in vetro | | T |
| 15 01 09 | imballaggi in materia tessile | | T |
| 15 02 03 | assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 | | T |
| 16 01 03 | pneumatici fuori uso | | T |
| 16 01 17 | metalli ferrosi | | T - C |
| 16 01 18 | metalli non ferrosi | | T - C |
| 16 01 19 | plastica | | T |
| 16 01 20 | vetro | | T |
| 17 01 01 | cemento | | |
| 17 01 02 | mattoni | | |
| 17 01 03 | mattonelle e ceramiche | | |
| 17 01 07 | miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 17 01 06 | | |

| ALLEGATO E – Elenco rifiuti <u>non pericolosi</u> destinati all'operazione R12 | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
| EER | Descrizione | Contenimento | Note |
| 17 02 01 | legno | | |
| 17 02 02 | vetro | | T |
| 17 02 03 | plastica | | T |
| 17 04 01 | rame, bronzo, ottone | | T - C |
| 17 04 02 | alluminio | | T - C |
| 17 04 03 | piombo | | T - C |
| 17 04 04 | zinco | | T - C |
| 17 04 05 | ferro e acciaio | | T - C |
| 17 04 06 | stagno | | T - C |
| 17 04 07 | metalli misti | | T - C |
| 17 04 11 | cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 | | T |
| 17 06 04 | materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 | | |
| 17 08 02 | materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 | | |
| 17 09 04 | rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 | | |
| 19 01 02 | materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti | | T - C |
| 19 10 01 | rifiuti di ferro e acciaio | | T - C |
| 19 10 02 | rifiuti di metalli non ferrosi | | T - C |
| 19 12 01 | carta e cartone | | T |
| 19 12 02 | metalli ferrosi | | T - C |
| 19 12 03 | metalli non ferrosi | | T - C |
| 19 12 04 | plastica e gomma | | T |
| 19 12 05 | vetro | | T |
| 19 12 07 | legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 | | |
| 19 12 08 | prodotti tessili | | T |
| 19 12 12 | altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 | | T |
| 20 01 01 | carta e cartone | | T |
| 20 01 02 | vetro | | T |
| 20 01 10 | abbigliamento | | T |
| 20 01 11 | prodotti tessili | | T |
| 20 01 36 | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 | | T |
| 20 01 38 | legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 | | |
| 20 01 39 | plastica | | T |
| 20 01 40 | metallo | | T - C |

| ALLEGATO E – Elenco rifiuti <u>non pericolosi</u> destinati all'operazione R12 | | | |
|---|----------------------------------|---------------------|-------------|
| EER | Descrizione | Contenimento | Note |
| 20 03 01 | rifiuti urbani non differenziati | | T |
| 20 03 07 | rifiuti ingombranti | | T |

Vista la nota acquisita al prot. n. 167751 del 18.09.2024, con cui Hera S.p.A. ha trasmesso il parere di competenza, favorevole nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) *"Nella rete fognaria nera di Via Gramadora, in corrispondenza del terminale denominato S1 sono ammessi gli scarichi derivanti da:*
 - a. *lavaggio automezzi e officina meccanica (S1.1);*
 - b. *acque di prima pioggia area esterna capannone civ.19 adibita a deposito, selezione, riduzione volumetrica di rifiuti urbani e speciali non pericolosi 7250 mq (S1.3);*
 - c. *acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.), nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato (S1.2).*

- 2) *Lo scarico delle acque reflue industriali e di prima pioggia, in corrispondenza dei rispettivi punti di campionamento denominati S1.1 e S1.3 devono rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato.*

- 3) *Entro tre mesi dall'attivazione dello scarico delle acque di prima pioggia in fognatura nera, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate in S1.3 al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. Il Rapporto di prova dovrà contenere almeno la determinazione dei seguenti parametri: pH, BOD5, COD, Solidi Sospesi Totali, Azoto ammoniacale, Azoto totale, Fosforo totale, Ferro, Alluminio, Arsenico, Cadmio, Piombo, Nichel, Rame, Zinco, Tensioattivi totali, Idrocarburi totali, Solventi organici aromatici, Solventi clorurati.*

- 4) *Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:*
 - *sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;*
 - *separatore per oli minerali (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);*
 - *pozzetto di prelievo S1.1 (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.*

- 5) *Devono inoltre essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori di nuova realizzazione:*
 - *n. 2 pozzetti con griglia (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento);*
 - *pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);*
 - *vasca prima pioggia 40,35 mc (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);*
 - *disoleatore con filtro a coalescenza 3,10 mc (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);*
 - *misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) piombato da HERA, avente caratteristiche idonee alla tipologia del refluo, installato da personale qualificato nel settore e dotato di certificato fornito da ditta in possesso di Accreditamento ISO17025:2018;*
 - *pozzetto di prelievo S1.3 (sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.*

- 6) *I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 5 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.*

7) Il volume utile della vasca prima pioggia non deve essere maggiore del volume calcolato in base ai criteri della delibera di giunta regionale 286 del 14.02.2005 e 1860 del 18.12.2006 e pertanto solo i primi 5 mm ricadenti sulla superficie impermeabile scoperta dovranno confluire alla rete fognaria nera.

8) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico di chiusura, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.

9) Eventuali modifiche al progetto presentato dovranno essere preventivamente concordate con Hera e con gli Enti competenti.

10) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare 0,5 l/sec.

11) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.

12) In caso di evento emergenziale legato a incendi che generino il riempimento della vasca di prima pioggia di acque di spegnimento, è prescritto lo smaltimento delle stesse come rifiuto, ai sensi della normativa vigente in materia. Si dovrà altresì chiudere la paratoia ad azionamento manuale sullo scarico S2, al fine di tutelare la rete fognaria di recapito.

13) La ditta deve stipulare con HERA Spa apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

14) Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare a Hera, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo, corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica, il certificato di corretta installazione e la matricola del prescritto misuratore di portata, richiedendo a HERA la piombatura.

15) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico."

Vista la nota acquisita al prot. n. 170220 del 25.09.2024, con cui il Comune di Forlì ha trasmesso il nulla osta acustico di competenza nel rispetto delle seguenti condizioni già presenti nell'AIA vigente, che vengono aggiornate con i riferimenti alla nuova Documentazione previsionale di impatto acustico datata 09/08/2023:

1. "... in caso di sussistenza di idoneo titolo abilitativo per la ristrutturazione/restauro – completamento lavori, o in caso di avvio delle attività di cantiere per il fabbricato identificato con il ricettore R3, al fine renderlo idoneo all'utilizzo di ambiente abitativo/uffici, la ditta Bandini-Casamenti Spa, dovrà:
 - entro un mese dalla data di presentazione della Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità (SCCEA), a conclusione dell'istanza edilizia per le future opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento, completamento lavori ecc, realizzate in fregio al recettore denominato R3, realizzare le misure di mitigazione acustica previste nell'elaborato "Documentazione previsionale di impatto acustico" datata 09/08/2023, a protezione del recettore sopra citato, fermo restando che lo svolgimento dell'attività di progetto è consentito solo ed esclusivamente nel rispetto della normativa vigente sul rumore in termini di rispetto dei limiti assoluti e differenziali;
 - entro un mese dalla realizzazione delle misure di mitigazione acustica sopracitate, il proponente dovrà presentare apposita relazione ad Arpae – SAC Forlì-Cesena, nella quale siano descritte tecnicamente e in termini di proprietà fonoisolanti e fonoassorbenti tali misure mitigative;
 - entro due mesi dalla realizzazione delle misure mitigative di cui al punto precedente, devono essere eseguiti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, rilievi fonometrici così come stabilito nell'autorizzazione AIA;

2. *il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì nel periodo dell'attività sia diurno che notturno e in qualsiasi condizioni di esercizio.*

Si avverte che:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico da presentare agli enti competenti, volta a valutare tali modifiche ed attestare il rispetto dei limiti di legge. In particolare, in caso di modifiche all'installazione che comportino una significativa variazione dell'impatto acustico dell'attività nei confronti dei ricettori sensibili (in riferimento al lay-out dell'attività, alla tipologia e al numero delle sorgenti sonore presenti, al traffico indotto ecc.) dovrà essere preventivamente predisposta ed inviata ad Arpae SAC una nuova valutazione previsionale di impatto acustico. Contestualmente dovrà essere inoltrato all'Autorità Competente anche l'aggiornamento della Planimetria allegato 3C;

- il Gestore deve intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;

- sono fatte salve diverse eventuali nuove valutazioni fatte da Arpae – Sezione Territoriale di Forlì, in merito alla modifica in oggetto;

- sono fatte salve le prescrizioni ambientali riportate al punto b della DGR n. 2242/2021 relativa al Provvedimento Autorizzatorio Unico comprensivo del provvedimento di VIA relativo al progetto "Introduzione di una nuova attività R12 di trattamento rifiuti e annessione di nuovi capannoni presso impianto esistente", localizzato nel Comune di Forlì (FC) proposto dalla società Bandini Casamenti s.r.l.;

- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolora dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge” ;

Vista la nota acquisita al PG n. 178019 del 03.10.2024, con cui il Comune di Forlì ha trasmesso il parere di competenza relativo allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura favorevole nel rispetto delle prescrizioni di Hera S.p.A. sopra riportate e delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- *Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06.*
- *L'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale e delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;*
- *Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;*
- *Lo scarico delle acque reflue del processo produttivo dovrà essere accessibile in qualsiasi momento, tramite pozzetto di ispezione, per il campionamento da parte degli Organi di controllo, nel punto subito a monte dell'immissione del corpo riceettore o della confluenza con reti fognarie diverse ed allo stesso modo, dovrà essere accessibile un pozzetto d'ispezione subito a monte dell'impianto di trattamento; i pozzetti dovranno inoltre essere installati all'interno della proprietà privata con diretto accesso dalla sede stradale;*
- *E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive;*
- *Dovrà essere comunicato alla Amministrazione Comunale , ARPAE ed HERA ogni mutamento che intervenga alla situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura della materia prima utilizzata;*
- *Si demanda a HERA (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa HERA avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del*

Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs. 152/06;

Specificato che la prescrizione introdotta dalla AUSL Romagna - DSP di Forlì nel parere di cui sopra è stata recepita nel documento di AIA attraverso l'inserimento della prescrizione n. 25ter come di seguito riportato:

“25ter. devono essere mantenuti in essere i presidi di mitigazione della polverosità già esistenti da potenziare idoneamente in caso emergano criticità a seguito del previsto monitoraggio ambientale delle polveri di cui alla prescrizione n. 25bis;”

Ritenuto pertanto congruo, alla luce dei pareri espressi, **accogliere** la modifica non sostanziale di AIA in oggetto nel rispetto delle prescrizioni impartite dagli Enti coinvolti nel procedimento;

Ritenuto altresì opportuno rettificare alcuni errori materiali contenuti nel parere del Distretto Territoriale di Arpae e modificare in accordo con il Distretto Territoriale di Arpae il paragrafo 1.2.4 nonché alcune prescrizioni del paragrafo D2.5, relative allo scarico in fognatura conformemente ai pareri di Hera S.p.A. e del Comune di Forlì, nonché aggiornare i riferimenti alla documentazione previsionale di impatto acustico contenuti nella tabella D1 e nel paragrafo D2.7 conformemente al nulla osta acustico comunale;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Ritenuto opportuno, al fine di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione e per consentire a chiunque ne necessiti una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato, effettuare una stesura aggiornata dell'**Allegato 1** *“Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale”* approvando la REV. 04, in cui vengono modificati i seguenti paragrafi dell'AUA vigente: A5, C1.2.1.1, C1.2.1.2, C1.2.1.3, C1.2.1.4, C1.2.2, C1.2.3, C1.2.4, C1.2.6, D.1.2, D2.4, D2.5, D2.7 e D2.8, nonché dell'**Allegato 2** *“Elenco codici EER trattati nell'installazione”*;

Ritenuto conseguentemente necessario, ferma restando la validità e l'efficacia della determinazione DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021, nonché delle prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA, **sostituire integralmente** :

- l'**Allegato 1** *“Le condizioni dell' AIA”*, di cui alla DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021 e s.m.i., con l'allegato *“Le condizioni dell' AIA - REV. 04”* al presente provvedimento, inteso quale parte integrante e sostanziale;
- l'**Allegato 2** *“Elenco codici EER trattati nell'installazione”* di cui alla DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021 e s.m.i., con l'allegato *“Elenco codici EER trattati nell'installazione - REV. 04”* al presente provvedimento, inteso quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la modifica in oggetto comporta l'aumento dei quantitativi di rifiuti avviati all'operazione R12 e che pertanto è necessario aggiornare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dalla D.G.R. 1991/03;

Evidenziato che il Gestore è in possesso di certificato ISO 14001:2015 n. EMS-456/S, rilasciato da RINA Service S.p.A. acquisito al PG n. 156344 del 30.08.2024, avente validità fino al 03.09.2027;

Considerato pertanto che viene aggiornato anche il punto B2 dell'Allegato 1 *“Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale”*, relativo al calcolo e alle modalità con le quali prestare la garanzia finanziaria;

Tenuto conto che l'azienda ha provveduto a effettuare il pagamento delle spese istruttorie, ammontanti a € 250,00;

Viste:

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 *“Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e*

l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Dato atto che la responsabile del procedimento e il sottoscritto, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta della responsabile di procedimento;

DETERMINA

1. di **accogliere**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., alla luce delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, la comunicazione di modifica non sostanziale di AIA, presentata da **Bandini Casamenti S.r.l.** in data 03.06.2024, acquisita al PG n. 102153 del 04.06.2024;
2. di **precisare** che, per le motivazioni in premessa specificate, il presente provvedimento approva le modifiche:
 - di alcune parti dei § A5, B2, C1.2.1.1, C1.2.1.2, C1.2.1.3, C1.2.1.4, C1.2.2, C1.2.3, C1.2.4, C1.2.6, D.1.2, D2.4, D2.5, D2.7 e D2.8 dell'Allegato 1 "*Le condizioni dell' AIA*" alla DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021 e s.m.i., come riportato nell'Allegato 1 al presente atto;
 - dell'Allegato 2 "*Elenco codici EER trattati nell'installazione*" alla DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021, come riportato in premessa;
3. di **approvare** i seguenti elaborati:
 - Allegato 3B - Planimetria delle reti idriche, Rev. 17 - agosto 2024;
 - Allegato 3C - Planimetria delle reti sorgenti sonore, Rev. 6 - agosto 2024;
 - Allegato 3D - Planimetria dei depositi, Rev. 27 - agosto 2024;
 - Allegato 3E - Planimetria flussi rifiuti e materiali, Rev. 06 - agosto 2024;
 - Allegato 3F - Planimetria viabilità raggi di curvatura, Rev. 07 - agosto 2024.
4. di **sostituire**:
 - l'Allegato 1 "*Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale*" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021 e s.m.i. con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 1 - Rev. 04), inteso quale parte integrante e sostanziale;
 - l'Allegato 2 "*Elenco codici EER trattati nell'installazione*" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021 e s.m.i. con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 2 - Rev. 04), inteso quale parte integrante e sostanziale;
5. di **precisare** che:

- a) per la realizzazione delle nuove linee fognarie e delle vasche di prima pioggia dovrà essere presentata comunicazione di allacciamento da inviare al Gestore del Servizio Idrico Integrato e al Comune competente per territorio con le modalità indicate dal regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato e/o dallo stesso Comune;
- b) l'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale e delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;
6. di **stabilire** che:
- a) dovrà essere tempestivamente comunicata ad Arpae, la data di inizio e di fine cantiere;
- b) **l'attività di cantiere non potrà in alcun modo interferire con il normale svolgimento dell'attività di gestione rifiuti.** Qualora ciò si verificasse, l'attività di gestione rifiuti dovrà essere sospesa fino al completamento dei lavori a causa del suddetto impedimento;
- c) non essendo stata prevista una gestione transitoria dell'impianto durante la fase di cantiere, si precisa che la gestione rifiuti potrà avvenire solo nelle aree e nelle modalità attualmente autorizzate, fatte salve le riduzioni di superfici dovute alla presenza del cantiere stesso;
7. di **stabilire** che, nel termine perentorio di **90 giorni** dalla data del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata deve essere adeguata in riferimento all'importo e alle disposizioni contenute nel paragrafo **B2 Fidejussioni dell'Allegato 1 - Rev. 04** allegato al presente atto;
8. di **stabilire** che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti oggetto della presente modifica è subordinato al rilascio della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria prestata. Conseguentemente non potrà essere svolta fino a tale accadimento l'attività oggetto del presente provvedimento autorizzativo, in quanto quest'ultimo si perfeziona solo in presenza della predetta comunicazione di avvenuta accettazione, con particolare riferimento all'aumento dei quantitativi di rifiuti;
9. di **precisare** che fino alla avvenuta realizzazione del sistema fognario relativo al nuovo scarico di acque di prima pioggia, l'area asservita allo scarico S2 sarà da adibire a sole operazioni di movimentazione e circolazione di mezzi, in analogia all'area asservita allo scarico S5;
10. di **precisare** che:
- rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021 e s.m.i., di cui il presente atto è parte integrante e sostanziale;
 - la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021, ricompresa nella DGR n. 2242/2021, di riesame dell'AIA;
 - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
11. di **fare salvi**:
- i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- eventuali modifiche alle normative vigenti;
12. di **dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
 13. di **dare atto** altresì che, nella proposta del provvedimento acquisita in atti, la responsabile del procedimento attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
 14. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
 15. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al Distretto Territoriale di Arpae, al Comune di Forlì, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì nonché alla Bandini Casamenti S.r.l.;
 16. di **dare atto** che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae e sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente.

il Responsabile dell'Incarico di Funzione
Autorizzazioni Complesse ed Energia FC
Ing. Michele Maltoni
documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2025-338 del 21/01/2025 |
| Oggetto | D.Lgs. 152/06, art. 29-nonies - Bandini Casamenti S.r.l. - Modifica non sostanziale in autotutela dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a seguito di riesame con Determinazione dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021 per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, Via Gramadora n. 15/17/19. Modifica prescrizioni n. 53 e 53bis. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2025-366 del 21/01/2025 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena |
| Dirigente adottante | TAMARA MORDENTI |

Questo giorno ventuno GENNAIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. 152/06, art. 29-nonies - **Bandini Casamenti S.r.l. - Modifica non sostanziale in autotutela** dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a seguito di riesame con Determinazione dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021 per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di **Forlì, Via Gramadora n. 15/17/19**. Modifica prescrizioni n. 53 e 53bis.

LA DIRIGENTE

Visti:

- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 "*Norme in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 21 dell' 11 ottobre 2004 "*Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*", che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" con la quale dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 810 del 03.05.2011 che ritiene inapplicabile la trasmissione attraverso il SUAP per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";

Dato atto che con Delibera di Giunta Regionale n. 2242/2021 del 27.12.2021 è stato approvato il "*Provvedimento autorizzatorio unico comprensivo del provvedimento di VIA relativo al progetto "introduzione di una nuova attività R12 di trattamento rifiuti e annessione di nuovi capannoni presso impianto esistente"* localizzato nel Comune di Forlì (FC) proposto dalla società Bandini Casamenti S.r.l." che ha ricompreso il riesame dell'AIA con riferimento alle BATc stabilite con decisione di esecuzione UE 2018/1147 relative al trattamento rifiuti di cui alle categorie 5.1, 5.3, 5.5 e 6.11 dell'allegato VIII della parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., rilasciato con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021, aggiornata con:

- Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-664 del 29.12.2021;
- Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-2582 del 18.05.2023;
- Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-597 del 02.02.2024;
- Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-5427 del 04.10.2024;

Vista la determinazione n. DET-AMB-2024-5427 del 04.10.2024 con la quale si è accolta la comunicazione di modifica presentata, attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA, da parte di Bandini Casamenti S.r.l. in data 03.06.2024, acquisita al PG n. 102153 del 04.06.2024, avente ad oggetto quanto segue:

1. Sostituzione del trituratore esistente con uno di maggior potenza, inserimento di una nuova cesoia e aumento dei quantitativi di rifiuti avviati all'operazione R12 da 30.000 a 40.000 t/anno con conseguente aggiornamento del manuale operativo e delle planimetrie dell'impianto;

2. Realizzazione sistema di intercettazione e trattamento acque di prima pioggia afferenti allo scarico S2 con l'inserimento di un punto scarico di nuova attivazione per le acque di prima pioggia in fognatura nera con conseguente aggiornamento delle planimetrie;
3. Eliminazione dell'allegato D in quanto l'unico codice EER 191202 è già stato inserito nell'allegato B in occasione della precedente modifica;
4. Modifiche al piano di monitoraggio;
5. Aggiornamento della procedura per la sorveglianza radiometrica.

Dato atto che l'accoglimento della modifica proposta ha comportato l'aggiornamento di alcune prescrizioni dell'AIA fra le quali:

- la prescrizione n. 53 che recitava: "Il passaggio fra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 "Messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti", modificata nel seguente modo: *I rifiuti sottoposti in impianto unicamente ad operazione R13 potranno essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R12. Unicamente tale operazione (da R1 a R12) dovrà essere indicata sui relativi Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e registro di carico e scarico.*
- l'introduzione della seguente prescrizione n. 53 bis: *"I rifiuti prodotti in impianto attraverso l'operazione R12 potranno essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R11. Unicamente tale operazione (da R1 a R11) dovrà essere indicata sui relativi Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e registro di carico e scarico."*

Visto il ricorso avverso la DET-AMB-2024-5427 del 04.10.2024 notificato in data 11.12.2024 con nota prot. n. PG/2024/224215, con il quale si richiedeva l'annullamento delle suddette prescrizioni n. 53 e n° 53 bis;

Considerato che i motivi addotti nel ricorso vertevano, oltre che ad aspetti di legittimità relativi alle modifiche apposte in parti dell'autorizzazione non oggetto di modifica, anche all'operazione R12, laddove la scrivente Agenzia precisava l'obbligo di conferire i rifiuti prodotti in impianto dall'operazione R12 esclusivamente in impianti adibiti ad operazioni di recupero finale, mentre l'operatività dell'impianto, che riceve rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata, è legata alla necessità, fissata da COREPLA-Consortio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica, di passare anche in impianti che effettuano una seconda seppur tecnicamente diversa operazione R12, finalizzata all'ottimizzazione del recupero finale;

Dato atto che alcuni rappresentanti della scrivente Agenzia hanno partecipato in data 15.12.2024 ad un incontro convocato telematicamente da Alea Ambiente, gestore della raccolta dei rifiuti urbani che conferisce in quota a Bandini-Casamenti S.r.l., alla presenza del Gestore e dei rappresentanti del COREPLA, e che durante tale incontro è stato approfondito il flusso dei rifiuti determinato dall'adesione di Alea Ambiente, e quindi di Bandini-Casamenti S.r.l., al Consorzio.

Ritenuto pertanto, sulla base degli approfondimenti condotti dalla scrivente Agenzia, che sussistano le motivazioni addotte da Bandini-Casamenti S.r.l. nel ricorso notificato in data 11.12.2024 con nota prot. n. PG/2024/224215, con riferimento alla sostituzione della prescrizione n. 53, si rileva che la formulazione della medesima non corrisponda a quanto comunicato nella modifica non sostanziale che ha dato luogo alla determinazione impugnata, mentre con riferimento all'introduzione della prescrizione n. 53 bis, seppur emanata nell'ambito di una modifica inerente

alle operazioni R12, si rileva che la medesima pone condizioni restrittive non corrispondenti alla gestione dei rifiuti urbani da raccolta differenziata su affidamento del gestore pubblico Alea Ambiente;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento di modifica non sostanziale in autotutela inviata alla ditta in data 20.12.2024, con nota PG n. 231460 del 20.12.2024, relativamente alle suddette prescrizioni n. 53 e n. 53 bis, nella quale veniva proposta la formulazione di seguito riportata e si chiedeva alla ditta di inviare eventuali osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento della stessa;

Dato atto che, su richiesta di Bandini-Casamenti S.r.l. di proroga alla presentazione delle osservazioni, ricevuta in data 03.01.2025 al prot. n. PG/2025/982 e rilasciata nella medesima data con nota prot. n. PG/2025/1013 fino al 13.01.2025;

Viste le osservazioni di Bandini-Casamenti S.r.l. ricevute in data 13.01.2025 ed assunte al prot. n. PG/2025/50401, di seguito riportate:

“Codesta Amministrazione, riscontrata la fondatezza dei motivi di ricorso presentati dalla scrivente società, intende procedere alla riformulazione delle prescrizioni 53 e 53 bis della Determina nei termini di seguito esposti:

53 Il passaggio fra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 “Messa in riserva” è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.

53 bis. I rifiuti prodotti in impianto attraverso l'operazione R12 potranno essere conferiti ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R11. È consentito il conferimento dei rifiuti in uscita dall'operazione R12 ad impianti dedicati, autorizzati all'operazione R12 laddove l'operazione sia diversa e aggiuntiva rispetto a quella di provenienza e utile/necessaria all'ottimizzazione del recupero finale.

In tale quadro, si chiede di confermare e chiarire che, tanto con riferimento al passaggio da R13 a operazioni da R1-R12, quanto con riferimento al passaggio da R12 a operazioni da R1-R12 è sempre concesso un passaggio, nell'ambito dell'impianto di destino, in R13 meramente prodromico alla successiva attività di trattamento. Detta possibilità è stata convalidata dalla sentenza TAR Lazio, sez. II ter del 8 febbraio 2017, n. 2115 la quale ha chiarito che: “... un impianto che svolge un'operazione di recupero da R1 a R12 deve necessariamente fare una messa in riserva “stoccaggio preliminare”, propedeutico all'operazione di recupero vera e propria, per cui tutti gli impianti di recupero autorizzati con operazioni da R1 a R12 sono autorizzati sempre in R13 + RX. [...] Ora, considerando che il rifiuto non sarà trattato immediatamente, ovvero appena scaricato dal mezzo di trasporto, ma resterà per un periodo di tempo in R13, esiste la possibilità di passaggio da un R13 “puro” ad un altro R13 (non puro) in quanto dotato di autorizzazione all'effettivo recupero.” In altre parole, si chiede di precisare che l'autorizzazione consente il passaggio da un R13 ad un R13 - anche laddove entrambi siano meri stoccaggi - purché il secondo sia prodromico al trattamento preliminare (R12) o finale (R1-R11) svolto nel medesimo impianto. Analoga considerazione va svolta con riferimento all'ipotesi di passaggio da R12 ad un R13 purché lo stoccaggio sia prodromico al trattamento preliminare (R12) o finale (R1-R11) svolto nel medesimo impianto. Questa impostazione risponde alla necessità dell'impianto di destino di garantire una efficace gestione del trattamento, che non imponga l'immediato ingresso in lavorazione, chiaramente nel rispetto delle eventuali tempistiche e limiti previsti dai titoli autorizzativi. Peraltro, detta modalità di gestione non è nella disponibilità dell'impianto conferente (quale ad esempio Bandini Casamenti

che procede alla lavorazione preliminare del rifiuto) bensì rimessa alle specifiche prescrizioni previste dalle autorizzazioni dell'impianto ricevente. Invero, se l'autorizzazione e le prescrizioni dell'impianto ricevente prevedono che un rifiuto può essere messo in riserva prima della lavorazione, tale attività deve potere essere svolta. Ancora, come si è avuto modo di chiarire in occasione dell'incontro con il personale di questa Agenzia, il Consorzio Corepla e Atersir, per il caso di rifiuti di imballaggio soggetti alla gestione da parte dei consorzi di filiera, le descritte modalità di gestione ben possono essere imposte dagli stessi consorzi di filiera quali soggetti titolati ex lege ad indicare l'impianto di conferimento finale. Una diversa ricostruzione, preclusiva ad un passaggio in R13 meramente prodromico al trattamento, sarebbe fortemente limitante rispetto ai passaggi tra operazioni preliminari – per il vero non soggetti a espressi divieti di legge – senza apportare alcun beneficio sotto il profilo della gestione ambientale.”

Dato atto che Bandini-Casamenti S.r.l. ha inviato le osservazioni a tutti gli Enti coinvolti;

Considerato che, alla luce di quanto messo in evidenza da Bandini-Casamenti S.r.l., con nota del 14.01.2025, prot. n. PG/2025/6592, la scrivente Agenzia, in accoglimento di quanto richiesto, ha espresso le seguenti considerazioni, richiedendo inoltre agli Enti coinvolti eventuali osservazioni in merito e, al Distretto Territoriale di questa Agenzia, di esprimersi entro il 20.01.2025:

“Dato atto che il gestore chiede di “precisare che l'autorizzazione consente il passaggio da un R13 ad un R13 - anche laddove entrambi siano meri stoccaggi - purché il secondo sia prodromico al trattamento preliminare (R12) o finale (R1-R11) svolto nel medesimo impianto. Analoga considerazione va svolta con riferimento all'ipotesi di passaggio da R12 ad un R13 purché lo stoccaggio sia prodromico al trattamento preliminare (R12) o finale (R1-R11) svolto nel medesimo impianto.”;

Considerato che le difficoltà gestionali derivanti dalla necessità per gli impianti di destinazione di mettere in riserva i rifiuti prima delle operazioni finali di recupero, circostanza confermata dal fatto che il F.I.R. non permette, oggi, l'indicazione di due operazioni di recupero nella casella dedicata a tale informazione, vengono riconosciute dalla scrivente Agenzia;

Con la presente si ritiene congruo accogliere le osservazioni del gestore Bandini-Casamenti S.r.l. e si riformulano le prescrizioni come segue:

53. Il passaggio fra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 “Messa in riserva” è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti. Resta fermo che qualora l'impianto di destinazione effettui la messa in riserva R13 funzionale ad operazioni da R1 a R12 svolte nel medesimo impianto, i Formulari di Identificazione del Rifiuto dovranno indicare nelle annotazioni l'operazione di recupero da R1 a R12 che verrà effettuata.

53 bis I rifiuti prodotti in impianto attraverso l'operazione R12 potranno essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R11. È consentito il conferimento dei rifiuti in uscita dall'operazione R12 ad impianti dedicati, autorizzati all'operazione R12, laddove l'operazione sia diversa e aggiuntiva rispetto a quella di provenienza e utile/necessaria all'ottimizzazione del recupero finale. **Resta fermo che qualora l'impianto di destinazione effettui la messa in riserva R13 funzionale ad operazioni da R1 a R12 svolte nel medesimo impianto, i Formulari di Identificazione del Rifiuto dovranno indicare nelle annotazioni l'operazione di recupero da R1 a R12 che verrà effettuata.”**

Visto il parere del Distretto Territoriale di questa Agenzia, pervenuto in data 16.01.2025, con nota prot. n. PG/2025/8272, che esprime condivisione con quanto proposto con la nota del 14.01.2025, prot. n. PG/2025/6592, sopra citata;

Dato atto che gli Enti coinvolti non hanno fatto pervenire osservazioni in merito;

Ritenuto pertanto opportuno modificare in autotutela la determinazione dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2024-5427 del 04.10.2024 che modifica e integra la determinazione DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021, come sopra riportato;

Ritenuto opportuno, al fine di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione e per consentire a chiunque ne necessiti una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato, effettuare una stesura aggiornata dell'**Allegato 1** "*Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale*" approvando la REV. 05, in cui vengono modificate le prescrizioni n. 53 e 53 bis;

Ritenuto altresì opportuno aggiornare alla Rev. 05 anche l'Allegato 2, che viene modificato esclusivamente per l'aggiornamento del numero di revisione, al fine di consentire a chiunque ne necessiti una lettura complessiva facilitata del provvedimento e dei suoi allegati;

Ritenuto conseguentemente necessario, ferma restando la validità e l'efficacia della determinazione DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021, nonché delle prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA, **sostituire integralmente** :

- l'**Allegato 1** "*Le condizioni dell' AIA*", di cui alla DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021 e s.m.i., con l'allegato "*Le condizioni dell' AIA - REV. 05*" al presente provvedimento, inteso quale parte integrante e sostanziale;
- l'**Allegato 2** "*Elenco codici EER trattati nell'installazione*" di cui alla DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021 e s.m.i., con l'allegato "*Elenco codici EER trattati nell'installazione - REV. 05*" al presente provvedimento, inteso quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la modifica in oggetto non comporta l'aumento dei quantitativi di rifiuti e che pertanto non è necessario aggiornare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dalla D.G.R. 1991/03;

Tenuto conto che non sono dovute le spese istruttorie trattandosi di procedimento in autotutela;

Viste:

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 "*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*" di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n.

DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Dato atto che la responsabile del procedimento e il sottoscritto, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta della responsabile di procedimento;

DETERMINA

1. di **modificare in autotutela** la determinazione dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2024-5427 del 04.10.2024 che modifica e integra la determinazione DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021 di rilascio dell'autorizzazione a **Bandini-Casamenti S.r.l.** per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di **Forlì, Via Gramadora n. 15/17/19.**;
2. di **stabilire** che, per le motivazioni in premessa specificate, il presente provvedimento modifica le prescrizioni n. 53 e 53bis dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021 e s.m.i." come di seguito riportato:
 53. ~~I rifiuti sottoposti in impianto unicamente ad operazione R13 potranno essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R12. Unicamente tale operazione (da R1 a R12) dovrà essere indicata sui relativi Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e registro di carico e scarico. Il passaggio fra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 "Messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti. Resta fermo che qualora l'impianto di destinazione effettui la messa in riserva R13 funzionale ad operazioni da R1 a R12 svolte nel medesimo impianto, i Formulari di Identificazione del Rifiuto dovranno indicare nelle annotazioni l'operazione di recupero da R1 a R12 che verrà effettuata.~~
 - 53bis. I rifiuti prodotti in impianto attraverso l'operazione R12 potranno essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R11. ~~Unicamente tale operazione (da R1 a R11) dovrà essere indicata sui relativi Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e registro di carico e scarico. È~~ **consentito il conferimento dei rifiuti in uscita dall'operazione R12 ad impianti dedicati, autorizzati all'operazione R12, laddove l'operazione sia diversa e aggiuntiva rispetto a quella di provenienza e utile/necessaria all'ottimizzazione del recupero finale. Resta fermo che qualora l'impianto di destinazione effettui la messa in riserva R13 funzionale ad operazioni da R1 a R12 svolte nel medesimo impianto, i Formulari di Identificazione del Rifiuto dovranno indicare nelle annotazioni l'operazione di recupero da R1 a R12 che verrà effettuata.**

3. **di precisare** che l'Allegato 2 viene modificato esclusivamente per l'aggiornamento del numero di revisione, al fine di consentire a chiunque ne necessiti una lettura complessiva facilitata del provvedimento di AIA e dei suoi allegati;
4. di **sostituire**:
 - l'Allegato 1 "*Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale*" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021 e s.m.i. con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 1 - Rev. 05), inteso quale parte integrante e sostanziale;
 - l'Allegato 2 "*Elenco codici EER trattati nell'installazione*" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021 e s.m.i. con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 2 - Rev. 05), inteso quale parte integrante e sostanziale;
5. di **precisare** che:
 - rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021 e s.m.i., di cui il presente atto è parte integrante e sostanziale;
 - la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021, ricompresa nella DGR n. 2242/2021, di riesame dell'AIA;
 - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
6. di **fare salvi**:
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
7. di **dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
8. di **dare atto** altresì che, nella proposta del provvedimento acquisita in atti, la responsabile del procedimento attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
9. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
10. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al Distretto Territoriale di Arpae, al Comune di Forlì, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, ad HERA S.p.A. nonché alla Bandini Casamenti S.r.l.;

11. di **dare atto** che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae e sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente.

Per il Responsabile dell'Incarico di Funzione
Autorizzazioni Complesse ed Energia FC
Ing. Michele Maltoni

La Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena

Dr.ssa Tamara Mordenti

documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.